Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 247

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 30 settembre 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 247 DEL 30 SETTEMBRE 1971:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 53:

Navalcavi, società per azioni, in Genova: Obbligazioni sorteggiate il 10 settembre 1971. — **Sant'Andrea Novara - Officine meccaniche e fonderie S.p.a., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 settembre 1971. — **Vetrerie Riunite Bordoni Miva, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 13 settembre 1971. — **S.A.V.E.S. - Società Azionaria Vestiari e Stoffe, in Alessandria:** Obbligazioni 6% 1963 sorteggiate il 17 settembre 1971. — **« Autostrade » Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni Autostrade IRI 6% 1969-1989 sorteggiate il 7 settembre 1971. — **Mediocredito Ligure - Ente di diritto pubblico, in Genova:** Obbligazioni rimborsabili dal 1° ottobre 1971. — **S.A.T.E.A. Società Azionaria e Affini, in Alessandria:** Obbligazioni 6% 1963 sorteggiate il 20 settembre 1971. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni IRI 6% 1957-1975 ammortizzate e sorteggiate il 14 settembre 1971. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni IRI 6% 1965-1983 sorteggiate il 14 settembre 1971. — **Cartiere di Verona, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 23 settembre 1971. — **Ruralgas, società per azioni, in Cremona:** Obbligazioni sorteggiate il 14 settembre 1971. — **Cremeria emiliana, società per azioni, in Cavriago (Reggio Emilia):** Obbligazioni sorteggiate rimborsabili dal 1° gennaio 1972. — **Cabinovie di Lurisia, società per azioni, in Roccaforte-Mondovì, frazione Lurisia:** Obbligazioni sorteggiate il 14 settembre 1971. — **Birra Peroni, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni 6% 1954-1978 sorteggiate il 20 settembre 1971. — **Cappellificio Cervo, società per azioni, in Sagliano Micca:** Obbligazioni sorteggiate il 21 settembre 1971. — **Emilio Gallo & Fratello, società per azioni, in Chivasso:** Obbligazioni sorteggiate rimborsabili dal 1° ottobre 1971. — **Bossi, società per azioni (già Commerciale Bossi, società per azioni), in Mortara:** Obbligazioni 6% emissione 1955 sorteggiate il 10 settembre 1971. — **Bossi, società per azioni, in Mortara:** Obbligazioni 6% emissione 1961 sorteggiate il 10 settembre 1971.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1971, n. **795**.

Modificazioni allo statuto dell'istituto nazionale di riposo e cura per anziani « Vittorio Emanuele II », di Ancona.

N. 795. Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, vengono modificati gli articoli 2 e 15, ultimo capoverso, dello statuto dell'istituto nazionale di riposo e cura per anziani « Vittorio Emanuele II », di Ancona.

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 118. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1971, n. **796**.

Approvazione del nuovo statuto del Centro di cultura e civiltà, con sede in Venezia.

N. 796. Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto del Centro di cultura e civiltà, con sede in Venezia.

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 119. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1971.

Soppressione e messa in liquidazione del Centro per lo sviluppo economico di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, riguardante la soppressione e la messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza pubblica;

Visto l'ordine dell'ex Governo militare alleato n. 164 del 25 agosto 1950 relativo alla costituzione dell'ente denominato « Centro per lo sviluppo economico di Trieste », avente compiti di consultazione e di assistenza tecnica in favore delle aziende operanti nella « Zona di Trieste » nei diversi settori di attività industriali e commerciali;

Visto il decreto 28 dicembre 1962, n. 34, del commissario generale del Governo italiano per il territorio di Trieste recante modifiche all'organizzazione e funzionamento del predetto centro;

Considerato che l'ente in questione trovasi nell'impossibilità di perseguire i suoi scopi; che, tra l'altro, appaiono del tutto superati per la mutata situazione generale;

Ritenuta l'opportunità della soppressione e messa in liquidazione dell'ente di cui trattasi con le modalità stabilite dalla menzionata legge 4 dicembre 1956, numero 1404;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il « Centro per lo sviluppo economico di Trieste » è soppresso ed è posto in liquidazione con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1971

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1971
Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 346

(8558)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1971.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Vernaccia di Oristano » e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Vernaccia di Oristano », corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per la Sardegna;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Vernaccia di Oristano » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 1969, n. 53;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Vernaccia di Oristano » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1971.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1971, con la denominazione di origine controllata « Vernaccia di Oristano » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quello indicato nel suddetto art. 2 purchè esse non superino il 15 % del totale dei vitigni, se ad uva bianca, ed il 40 % se si tratta di vitigni ad uva rossa. Di tali vigneti verrà iscritta solo la parte di superficie effettivamente coperta dal vitigno « Vernaccia di Oristano » e le uve provenienti dalle sopracitate viti di vitigni diversi non possono concorrere alla produzione del vino « Vernaccia di Oristano » per cui esse devono essere raccolte e vinificate separatamente.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vino « Vernaccia di Oristano » in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino in corso di invecchiamento — debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti — possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata », a condizione che, a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vini invecchiate o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite in invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonchè gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopraluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata », la relativa autorizzazione, con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 5.

Al vino « Vernaccia di Oristano » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato ad Antagnod, addì 11 agosto 1971

SARAGAT

NATALI — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1971
Registro n. 14 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 105

Disciplinare di produzione per il vino « Vernaccia di Oristano »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Vernaccia di Oristano » è riservata al vino che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Vernaccia di Oristano » deve essere ottenuto esclusivamente dalle uve provenienti dal vitigno Vernaccia di Oristano.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso delimitata che comprende in tutto o in parte i seguenti territori comunali della provincia di Cagliari: Siamaggiore, Zeddiani, Baratili S. Pietro, Nurachi, Riola Sardo, Oristano (con le frazioni Nuraxinieddu, Massama, Donigala Fenugheddu, Silì, Santa Giusta, Palmas Arborea), Cabras (frazione Solanas), Simaxis (con la frazione S. Vero Congius), Solarussa, Ollastra Simaxis, Zerfaliu, Tramatza, Milis, S. Vero Milis, Narbolia.

Il confine della zona partendo dal piccolo centro abitato di S. Giovanni Sinis costeggia la riva settentrionale degli stagni di « Mistras » e di « Mardini » fino alla congiungente di questo ultimo con la strada provinciale Cabras-Gran Torre e seguendo questa, si giunge in località Gran Torre. Da questa località, il limite segue il percorso della strada che conduce ad Oristano fino al 1° bivio della litoranea « Brabau », congiungendosi questa con la strada per il « Pontile ». Si devia quindi a sinistra e, percorrendo la strada tergo argine destra del fiume Tirso sino al raccordo con la provinciale Oristano-Gran Torre, si giunge all'incrocio con la statale Carlo Felice n. 131 e precisamente in località « Madonna del Rimedio ». Da qui il limite segue la strada Carlo Felice n. 131, che attraversa gli abitati di Oristano e Santa Giusta, escludendo dalla zona interessata alla « Vernaccia » i terreni che si trovano sulla destra di detta strada. Dall'abitato di Santa Giusta, il limite prosegue fino a Palmas Arborea, dopo aver attraversato il passaggio a livello sulla ferrovia Cagliari-Olbia, e percorsa la comunale Santa Giusta-Palmas Arborea si segue la strada di bonifica (n. 9) fino all'incrocio con la statale del Tirso in prossimità della stazione Ferrovie dello Stato di Simaxis. Deviando sulla destra e seguendo la statale del Tirso, si attraversano i centri abitati di Simaxis, S. Vero Congius Nuovo e Ollastra Simaxis. Da quest'ultimo centro il limite prosegue fino alla dighetta di sbarramento S. Vittoria, dove si giunge tramite la strada di bonifica n. 22. Dalla dighetta, si raggiunge il centro abitato di Zerfaliu percorrendo la comunale Zerfaliu-San Vero Congius e, proseguendo per la comunale Zerfaliu Tramatza dopo aver attraversato il casello ferroviario n. 33 di « Campu Antruxius », si giunge all'incrocio con la statale Carlo Felice n. 131.

Dal predetto incrocio, dopo aver attraversato l'abitato di Tramatza, il limite prosegue verso la periferia dei centri abitati di Milis e Narbolia seguendo la strada provinciale Tramatza-Milis e quella comunale Milis-Narbolia. Lasciando a nord l'abitato di Narbolia, il limite prosegue seguendo la provinciale che da Narbolia porta a Riola fino ad incontrare il 1° bivio che si trova sulla destra e che immette nella vicinale « S. Eremitas ». Seguendo quest'ultima si raggiunge prima la cappella S. Eremita a quota 88, successivamente la « Fornace » in prossimità del « Nuraghe Perdighisi » (zone queste a nord-ovest del limite territoriale Narbolia-S. Vero Milis) ed infine la canto-

niera Cadreas (quota 74) posta sul tratto della strada occidentale sarda Riola-Cagliari. Da qui il limite continua dirigendosi verso sud percorrendo l'occidentale sarda in direzione dell'abitato di Riola e fino a raggiungere l'incrocio della statale per Riola con la comunale per «Is Arenas». Voltando poi a destra si segue quest'ultima per piccolo tratto (m 500 circa), e successivamente il limite di confine tra i comuni di Riola e frazione S. Vero Milis, fino al suo incrocio con la strada che dall'Occidentale sarda porta a Putzu Idu in prossimità di «Su Bastonariu». Segue verso ovest detta strada fino a «Perda-Martigiana» per vòltare verso destra e continuare sulla comunale per «Is Benas». Costeggia la parte orientale dello stagno «Is Benas» e raggiunge la costa del mar Mediterraneo alla torre Scala' e Sale. Da questo punto il limite raggiunge l'abitato S. Giovanni Sinis seguendo il periplo della costa occidentale.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Vernaccia di Oristano» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le sue specifiche pregiate caratteristiche tradizionali.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Vernaccia di Oristano» è stabilita in q.li 80 per ettaro di coltura specializzata.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa massima per ettaro di coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite massimo.

Qualora le sperimentazioni comprovino la possibilità di nuove forme di allevamento più produttive, capaci di assicurare tuttavia le caratteristiche tradizionali al prodotto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste potrà, con proprio decreto, aumentare per esse il limite predetto.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, di conservazione e di invecchiamento della «Vernaccia di Oristano» devono essere effettuate all'interno dei comuni i cui territori rientrino in tutto o in parte nella zona di produzione prevista nell'art. 3.

Possono essere destinate alla vinificazione per la preparazione della «Vernaccia di Oristano» uve che abbiano una gradazione acoolica complessiva naturale non inferiore a gradi 14.

Nella vinificazione in bianco delle uve, debitamente diraspate e pigiate sofficemente, sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali.

Nel corso del mese di marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia, il vino, previa filtrazione ed eventuale chiarificazióne, viene trasferito in botti di castagno o di rovere per subirvi, a partire dalla data di trasferimento, almeno due anni di invecchiamento.

Le cantine in cui viene effettuato l'invecchiamento devono esere ventilate, risentire della temperatura esterna ed essere situate nel territorio di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 6.

La «Vernaccia di Oristano», all'atto dell'immissione al consumo, deve avere le seguenti caratteristiche:

colore: giallo dorato ambrato;

odore: profumo delicato alcoolico con sfumature di fior di mandorlo;

sapore: fino, sottile, caldo, con leggero e gradevole retrogusto di mandorle amare;

gradazione alcoolica minima svolta: 15 % in volume;

estratto secco netto minimo: 18 per mille;

contenuto massimo in zuccheri: 4 grammi per litro.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti sopra indicati per l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino «Vernaccia di Oristano», ottenuto da uve aventi una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 15, che sia immesso al consumo con una gradazione alcoolica minima svolta di gradi 15,5 e che sia stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento, nelle condizioni di cui al precedente art. 5, non inferiore a tre anni, può portare la qualifica di «Superiore».

Art. 8.

La «Vernaccia di Oristano», dopo il primo travaso, può essere usata per la preparazione del vino «Vernaccia di Oristano» liquoroso mediante la sola pratica dell'aggiunta di alcool da vino o da materie vinose o di acquavite di vino.

Il prodotto così trattato, previe le operazioni di cantina eventualmente necessarie, deve essere trasferito in botti di castagno o di rovere per subirvi un invecchiamento minimo di due anni.

Le operazioni di preparazione e di invecchiamento del vino «Vernaccia di Oristano» liquoroso devono essere effettuate in cantine ubicate all'interno dei comuni i cui territori rientrino in tutto o in parte nella zona di produzione prevista dal precedente art. 3.

Art. 9.

Il vino «Vernaccia di Oristano» liquoroso deve avere una gradazione acoolica svolta non inferiore al 16,5 % in volume ed un contenuto in zuccheri non inferiore ai 50 grammi per litro e non superiore agli 80.

Il tipo secco (dry) deve avere una gradazione alcoolica svolta non inferiore al 18 % in volume ed un tenore in zuccheri non superiore ai 40 grammi per litro.

Art. 10.

Alla denominazione di origine controllata «Vernaccia di Oristano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.

E' consentito tuttavia l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Inoltre è consentito qualificare «riserva» la «Vernaccia di Oristano» superiore, qualora l'invecchiamento in fusti, nelle condizioni stabilite nel presente disciplinare di produzione, venga effettuato per non meno di quattro anni effettivi.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino «Vernaccia di Oristano» può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purchè veritiera e documentabile.

Art. 11.

Chiunque procede, vende, pone in vendita o chiunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Vernaccia di Oristano» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8557)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1971.

Norme sulla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il trattato istitutivo della C.E.E., ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, con la quale è stata istituita l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, relativa al finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, che reca tra l'altro modifiche alla predetta legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1970 con il quale sono affidati all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., i compiti relativi agli interventi di mercato ed agli altri adempimenti per gli organismi di intervento dai regolamenti della C.E.E. nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 24 del regolamento C.E.E. n. 816/70 del Consiglio del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo e successive modificazioni;

Visto il regolamento C.E.E. n. 1171/71 del Consiglio del 3 giugno 1971, relativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto il regolamento C.E.E. n. 1783/71 della commissione del 13 agosto 1971 relativo alle modalità di applicazione dell'obbligo di distillare i sottoprodotti della vinificazione;

Vista la legge 7 dicembre 1951, n. 1559, contenente norme relative alla disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque procede alla trasformazione in vino di uve fresche, di mosto di uve, di mosto di uve parzialmente fermentato o di vino nuovo ancora in fermentazione è tenuto a far distillare le fecce di vino e le vinacce risultanti da tale trasformazione ed a consegnare alla Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., i quantitativi di alcool ottenuti dalla distillazione.

L'obbligo di far distillare le vinacce e di consegnare all'A.I.M.A. l'alcool ottenutone sussiste altresì nei confronti di chi ha proceduto alla trasformazione di uve fresche in mosto che ha successivamente venduto, fermo rimanendo l'obbligo dell'acquirente del mosto di far distillare le relative fecce e di consegnare l'alcool ricavatone.

Nel caso di cui al comma precedente, ai fini della determinazione dei quantitativi di alcool da consegnare all'A.I.M.A., nei contratti di compravendita del mosto deve essere espressamente stabilito per quale percentuale di alcool l'obbligo della consegna è trasferito allo acquirente del mosto. Qualora tale clausola non risulti espressamente pattuita, l'obbligo della consegna incombe per intero al venditore del mosto.

Le definizioni dei prodotti e sottoprodotti vitivinicoli menzionati nella normativa concernente le prestazioni viniche sono date dal regolamento (C.E.E.) n. 816/70 del Consiglio del 28 aprile 1970 e successive modificazioni.

Art. 2.

Gli obbligati alle prestazioni viniche che, con la consegna integrale delle fecce e delle vinacce alle distillerie, non raggiungono la percentuale di alcool stabilita dalle norme comunitarie, devono far distillare anche un quantitativo di vino tale da assicurare la produzione e la consegna di alcool nella misura dovuta.

Art. 3.

Per il totale svincolo dall'obbligo delle prestazioni viniche, ammesso dalle norme comunitarie, nei confronti di coloro che producono o fanno produrre con i propri prodotti acquavite di vinacce o di vino, deve essere fornita la dimostrazione che la quantità di alcool in esse contenuta non è inferiore alla quantità di alcool per la quale sussiste l'obbligo della consegna all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.

L'eventuale differenza per ottenere lo svincolo totale deve essere colmata facendo distillare un corrispondente quantitativo di vinacce, di fecce o di vino.

Art. 4.

Sono esenti dall'obbligo di far distillare le fecce e le vinacce i viticultori isolati che producono un quantitativo di vino non superiore a 50 ettolitri, a condizione che tali sottoprodotti, siano destinati agli usi consentiti dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni ed integrazioni.

I viticultori che non intendono fruire dell'esonero di cui al comma precedente sono tenuti ad osservare tutte le norme riguardanti il soddisfacimento dell'obbligo alle prestazioni viniche.

Art. 5.

Con il conferimento alle distillerie, da parte degli obbligati alle prestazioni viniche, dei sottoprodotti della vinificazione, si costituisce mandato alle distillerie medesime di provvedere alla lavorazione delle materie prime, di consegnare l'alcool da esse ottenuto all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. e di riscuoterne il prezzo all'uopo stabilito dal competente organo della C.E.E.

Art. 6.

Sono vietate la sovrappressione delle uve, pigiate o non, la pressatura delle fecce di vino, nonchè la rifermentazione delle vinacce per scopi diversi dalla distillazione.

Art. 7.

Le vinacce e le fecce di vino assoggettate alle prestazioni viniche, devono essere consegnate alle distillerie entro i seguenti termini:

a) le vinacce, entro quello massimo di detenzione stabilito dall'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) le fecce, entro il termine massimo di giorni trenta da quello del completo ottenimento.

Art. 8.

L'obbligo delle prestazioni viniche è soddisfatto quando sia stata consegnata dalla distilleria all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., per conto dell'obbligato alle prestazioni viniche, una quantità di alcool che corrisponda all'8 % rispetto al volume di alcool contenuto nel vino prodotto dall'obbligato stesso.

Ai fini della determinazione di detto volume, la gradazione alcoolometrica da prendere in considerazione

è stabilita in gradi 9 ed in gradi 9,5 per i vini ottenuti rispettivamente nelle zone CII e CIII di cui al regolamento C.E.E. n. 1387/70 del Consiglio del 13 luglio 1970, e successive modificazioni.

Art. 9.

La gradazione alcoolometrica, determinata per distillazione, delle fecce e delle vinacce avviate alla distillazione dagli obbligati alle prestazioni viniche o del vino consegnato in sostituzione parziale di esse viene stabilita, d'accordo fra le parti, all'atto della consegna della materia prima.

In mancanza d'accordo, la gradazione alcoolometrica sarà determinata dal laboratorio compartimentale delle dogane o dall'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi competente per territorio. Le relative spese per il prelevamento dei campioni e per l'esecuzione delle analisi sono ripartite in eguale misura fra le parti.

Art. 10.

Le distillerie all'atto del ricevimento delle fecce e delle vinacce o del vino da distillare devono redigere una bolletta conforme al modulo *A* annesso al presente decreto, da compilare a ricalco in cinque esemplari, dal quale devono risultare le seguenti indicazioni:

a) generalità e residenza dell'obbligato alle prestazioni viniche, se persona fisica, o ragione sociale e sede, se persona giuridica;

b) indicazione della materia prima consegnata;

c) quantità;

d) gradazione alcoolometrica totale;

e) quantità complessiva di alcool in litri anidri ricavabile dalla distillazione delle materie prime e che il distillatore si impegna a consegnare all'A.I.M.A. per conto del conferente;

f) estremi della bolletta di accompagnamento (nei casi in cui è prevista dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni).

Dei cinque esemplari della bolletta di cui sopra: due copie vanno trattenute in distilleria; una copia viene consegnata al conferente perchè la trattenga a comprova dell'adempimento dei suoi obblighi; le altre due vengono inviate a cura della distilleria medesima, una all'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi, competente per territorio, ed una all'ufficio delle imposte di consumo presso il quale è stata o sarà presentata la denuncia di produzione, a termine dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, modificato dall'art. 1 della legge 10 luglio 1971, n. 543.

Nei casi di trasferimento dell'obbligo di far distillare le fecce, che si configura con la vendita del mosto ottenuto dal trasformatore delle uve fresche, dovranno essere indicate nella bolletta le generalità e la residenza o la ragione sociale e la sede del venditore.

Le distillerie devono tenere bollettari distinti per ogni tipo di materia ricevuta.

I dati riportati sulle bollette devono essere trascritti sul registro delle materie prime serie *C*, modello 41 DII in dotazione alle distillerie.

Art. 11.

L'alcool ottenuto dalle distillerie, che deve essere consegnato all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., entro il trenta del mese di giugno, deve avere una gradazione alcoolica non inferiore a 52 gradi e può essere consegnato, sia come alcool rettificato « buongusto » ad oltre 95 gradi, che come alcool grezzo a non meno di 52 gradi.

Le modalità e le condizioni per la consegna dell'alcool saranno stabilite dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., con l'osservanza delle disposizioni comunitarie.

Contestualmente alla consegna dell'alcool le distillerie devono trasmettere all'A.I.M.A., ai fini della riscossione del prezzo, i seguenti documenti:

a) le matrici delle bollette di ricevimento della materia prima che devono trovare riscontro nelle trascrizioni sul registro delle materie prime serie *C* modello 41, D II;

b) una dichiarazione attestante che l'alcool consegnato proviene dalla distillazione delle materie prime ricevute dagli obbligati alle prestazioni viniche che hanno conferito alla distilleria il mandato di distillare e di consegnare il prodotto all'A.I.M.A.;

c) una dichiarazione dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, attestante che l'alcool posto a disposizione dell'A.I.M.A., proviene dalle materie prime fatte distillare per il soddisfacimento delle prestazioni viniche sulla base dei dati contenuti nei registri finanziari.

Art. 12.

Entro trenta giorni dalla data di presa in consegna dell'alcool, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. deve provvedere a liquidare alle distillerie il prezzo di acquisto nella misura stabilita dai competenti organi della Comunità economica europea.

Le distillerie, entro quindici giorni dalla riscossione, devono provvedere alla liquidazione ai conferenti, sulla base del prezzo di acquisto liquidato dall'A.I.M.A., previa decurtazione della quota riferibile alle spese di lavorazione, tenuto conto del valore dei sottoprodotti di lavorazione.

La liquidazione ai conferenti deve essere effettuata sulla base dei dati risultanti dalle bollette di consegna, con riferimento alle materie prime distillate ed alla quantità di alcool complessiva ottenibile dalla loro distillazione, comprensiva degli scarti di lavorazione ossia delle teste e code.

Art. 13.

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative agli obblighi delle prestazioni viniche è esercitata dagli istituti incaricati della vigilanza sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario che la svolgono secondo le norme vigenti.

Il controllo sulla produzione di acquaviti, di cui allo art. 5 (paragrafo 3 del regolamento C.E.E. n. 1171/71 del Consiglio), è esercitato dagli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Art. 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1971

Il Ministro: NATALI

Mod. *A*

BOLLETTA DI CONSEGNA

Bolletta N. . .

L'obbligato alle prestazioni viniche . . . .
(generalità e residenza per le persone fisiche o ragione sociale e sede per le persone giuridiche)

ha consegnato in data odierna alla distilleria . . . .
(denominazione e sede della Ditta ed indicazione della sede dello stabilimento)

le seguenti quantità di materie vinose o di vino della zona . . . . (2)

A - Per la produzione di alcool da consegnare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. (3).

B - Per la produzione di acquavite a liberazione totale / parziale (3) dall'obbligo delle prestazioni viniche (3).

Indicazione della materia prima (3)	Quantità	Gradazione			Totale litri di alcool ottenibili (4)
		svolta	da svolgere	totale	
Vinacce fermentate	q.li				
Vinacce parzialmente fermentate . . .	q.li				
Fecce di vino	q.li				
Vino	hl.				

— Estremi della bolletta di accompagnamento . . . . (5).

— Estremi della denuncia di produzione . . . . (6).

Nel caso che il conferente di materie vinose (fecce, vino) abbia proceduto alla vinificazione partendo da mosto acquistato, lo stesso è tenuto ad indicare qui appresso le generalità del venditore . . . .

Data, ...

Il Conferente
(Vinificatore o incaricato)
. . . .

Il Distillatore
. . . .

(1) La bolletta va compilata *distintamente* per ogni tipo e partita di materia vinosa consegnata. Essa va compilata in 5 esemplari: il primo, per il conferente; il secondo, per il distillatore; il terzo per l'istituto di vigilanza; il quarto per l'ufficio imposte di consumo; il quinto, che costituisce la matrice della bolletta, deve essere custodito agli atti della distilleria.
(2) Indicare la zona C II o C III a seconda la provenienza del prodotto.
(3) Cancellare le voci che non interessano.
(4) Quantità complessiva di alcool ottenibile dalla distillazione dei prodotti, comprensiva degli scarti di lavorazione, ossia delle teste e code, e che il distillatore si impegna a consegnare all'A.I.M.A. per conto del conferente.
(5) Tali estremi sono da apporre nei casi di vinificatori che hanno cantine con capacità ricettiva superiore a ettolitri 100, a termini dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni.
(6) Indicare, se già presentata, la data e l'ufficio presso cui la denuncia è stata presentata, nonchè il quantitativo di vino denunciato.

(8748)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1971.

Disposizioni per il pagamento dell'integrazione di prezzo per il grano duro di produzione 1971 e dell'indennità di compensazione per le quantità di grano tenero e di segala panificabile giacenti alla fine della campagna 1970-71.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato nella legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, con la quale è stata istituita l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, relativa al finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A., che reca, tra l'altro, modifiche alla predetta legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il regolamento n. 120/67 del 13 giugno 1967 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali;

Visto il regolamento n. 1531/71 del 12 luglio 1971 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, che fissa l'aiuto alla produzione di grano duro per la campagna 1971-72;

Visto il regolamento n. 1119/71 del 28 maggio 1971 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee che fissa una indennità di compensazione per il frumento tenero, per la segala da panificazione e per il granoturco in giacenza alla fine della campagna 1970-71;

Visto il regolamento n. 1196/71 dell'8 giugno 1971 della commissione delle Comunità europee, relativo alle modalità di concessione delle indennità di compensazione per i cereali di cui al citato regolamento n. 1119/71 del 28 maggio 1971;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, con il quale sono stati affidati all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., tutti i compiti di intervento nel mercato dei cereali previsti dai regolamenti della Comunità economica europea;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1971 che proroga al 31 marzo 1971 il termine ultimo per la presentazione delle denuncie relative alle superfici investite a grano duro nell'annata agraria 1970-71;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1971, che fissa al 12 giugno 1971 il termine per la presentazione delle denuncie delle quantità di grano tenero e di segala panificabile giacenti alla data del 31 maggio 1971;

Considerata la necessità di emanare le occorrenti norme per l'erogazione dell'integrazione di prezzo per il grano duro di produzione 1971, nonchè per la corresponsione dell'indennità di compensazione per le quantità di grano tenero e di segala panificabile giacenti alla fine della campagna 1970-71;

Decreta:

Art. 1.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., nell'ambito e in esecuzione dei compiti di intervento alla stessa affidati con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, è incaricata di provvedere alla corresponsione dell'integrazione di prezzo prevista per il grano duro di produzione 1971, con la osservanza delle norme stabilite nel regolamento comunitario n. 1531/71 del 12 luglio 1971 e delle disposizioni e modalità contenute nel presente decreto.

La corresponsione dell'integrazione di prezzo agli aventi diritto per le quantità di grano duro prodotte è condizionata alla presentazione della relativa domanda entro il termine fissato dal successivo articolo ed alla constatazione che trattasi di cereale avente le caratteristiche minime di qualità previste per il caso di cessione all'organismo di intervento, semprechè sia stata presentata, secondo le modalità e nei termini prescritti, la denuncia delle relative superfici investite.

Art. 2.

La domanda per ottenere l'integrazione di prezzo di cui al precedente articolo, nella misura di L. 2.216,25 a quintale, deve essere presentata dai produttori interessati, in duplice copia, all'ispettorato dell'alimentazione della provincia ove il grano è stato prodotto, entro il 31 ottobre 1971, direttamente o a mezzo di raccomandata postale spedita entro tale data.

La domanda, redatta sulla base del modello allegato al presente decreto, deve almeno contenere i seguenti elementi:

1) nome, cognome, data e luogo di nascita e residenza del produttore;

2) qualifica del produttore (proprietario diretto conduttore o coltivatore, proprietario concedente a mezzadria o a colonia parziaria o titolare di altro contratto agrario associativo, mezzadro, colono, affittuario, ecc.);

3) dati di individuazione del fondo nel quale è stato prodotto il grano duro (comune, località e denominazione del luogo di ubicazione del fondo stesso, con la indicazione del suo proprietario);

4) superficie aziendale investita a grano duro nella annata agraria 1970-71;

5) data e numero della ricevuta della denuncia di semina presentata ai sensi del decreto ministeriale 15 gennaio 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 17 del 22 gennaio 1971;

6) notizie atte ad individuare la ditta che ha effettuato la trebbiatura;

7) quantità e varietà (Cappelli ed assimilabili, Grifoni, Timilie, Marzuoli e Neri di Sicilia) del grano duro prodotto nell'azienda e ripartizione fra eventuali compartecipanti dei quali debbono essere indicate generalità, residenza e rapporto di compartecipazione;

8) quantità di grano duro di spettanza del richiedente e di eventuali compartecipanti per la quale è stata chiesta l'integrazione di prezzo, con dichiarazione che trattasi di prodotto avente le caratteristiche minime di qualità stabilite per il caso di cessione all'organismo di intervento;

9) indicazione del magazzino ove il grano è conservato ed, eventualmente, le destinazioni che il cereale ha avuto (generalità degli acquirenti, per il prodotto venduto; ente al quale il prodotto è stato conferito, per l'ammasso volontario).

Art. 3.

In ogni provincia, ciascun produttore di grano duro deve presentare una unica domanda di integrazione di prezzo per tutte le quantità di grano dallo stesso prodotte nella provincia.

Nel caso che il prodotto sia ripartito fra più partecipanti alla impresa agricola, ciascun avente diritto può presentare separata domanda, per la parte di propria spettanza facendo riferimento alla denuncia di semina a suo tempo presentata.

La domanda di integrazione presentata da uno solo dei partecipanti all'impresa agricola deve essere sottoscritta anche dagli altri partecipanti per le quote di spettanza di ciascuno.

Art. 4.

Le generalità del produttore richiedente di cui al punto n. 1) dell'art. 2 del presente decreto debbono risultare da certificato di nascita o di residenza che può essere inviato anche successivamente alla presentazione della domanda.

Le domande di integrazione debbono essere firmate per esteso dai richiedenti. Qualora il richiedente sia analfabeta egli dovrà apporre sulla domanda il segno di croce che deve essere convalidato da firme leggibili di due testimoni con l'indicazione del loro domicilio.

Art. 5.

Per lo svolgimento dei compiti di consulenza previsti dal presente articolo e dal primo comma del successivo art. 6, è istituita presso l'ispettorato dell'alimentazione di ciascuna provincia produttrice di grano duro una commissione, nominata con decreto del prefetto, costituita:

1) dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, in qualità di presidente;

2) dall'ispettore provinciale dell'alimentazione, in qualità di vice presidente;

3) da due funzionari tecnici dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e da un funzionario dell'ispettorato provinciale della alimentazione;

4) dal direttore della ragioneria provinciale dello Stato;

5) dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro o da un suo rappresentante;

6) dal presidente dell'ente di sviluppo o da un suo rappresentante, limitatamente alle provincie in cui operi l'ente stesso;

7) da tre rappresentanti di produttori di grano duro scelti dal prefetto su terne di nominativi designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Le adunanze della commissione sono valide con l'intervento di sei membri, escluso il presidente.

Le funzioni di segretario sono affidate dal presidente della commissione ad un funzionario appartenente al

ruolo della carriera direttiva o, in mancanza, della carriera di concetto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

E' demandato alla commissione:

a) di esprimere pareri in ordine alla organizzazione dei servizi preordinati dall'ispettorato provinciale della alimentazione o dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura o dall'ente di sviluppo per l'espletamento dei compiti demandati per la corresponsione del beneficio, suggerendo le eventuali modifiche ed integrazioni;

b) di esprimere pareri in ordine alla determinazione delle quantità di grano duro ammissibile all'integrazione di prezzo per le domande nelle quali la quantità di prodotto indicata in domanda superi quella corrispondente alla quantità desumibile dall'applicazione dell'indice di resa media di cui al parere previsto nella successiva lettera *g*);

c) di prendere cognizione, decadalmente, dei provvedimenti adottati dall'ispettorato provinciale dell'alimentazione o dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura o dall'ente di sviluppo in attuazione alla disciplina di erogazione ed in particolare delle concessioni disposte e dei pagamenti ordinati, chiedendo, ove lo ritenga necessario, l'esecuzione di opportuni accertamenti anche mediante organi di polizia, allo scopo di prevenire e perseguire eventuali abusi ed illeciti;

d) di suggerire provvedimenti e misure per prevenire il ripetersi di illeciti che vengano, comunque, rilevati nel corso della gestione;

e) di esprimere pareri su ogni questione che venga ad essa sottoposta dal capo dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione o dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o dall'ente di sviluppo;

f) di riferire decadalmente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste sull'attuazione della disciplina di erogazione nella provincia precisando le concessioni di integrazione di prezzo decise a norma della disciplina stessa, i pagamenti ordinati con riferimento ad esse, gli inconvenienti verificatisi nel corso della gestione ed i rimedi suggeriti ed adottati per rimuoverli, gli abusi e gli illeciti eventualmente rilevati e le iniziative assunte per perseguirli e per prevenirne il ripetersi;

g) di esprimere pareri in ordine alle rese medie indicative di produzione di grano duro per ettaro stabilite per singole zone produttive dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Nelle seguenti provincie, nelle quali la produzione di grano duro ha importanza trascurabile, le funzioni della commissione provinciale sono attribuite al capo dello ispettorato provinciale dell'agricoltura:

Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Belluno, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Firenze, Forlì, Frosinone, Genova, Gorizia, Imperia, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Milano, Modena, Napoli, Novara, Padova, Pordenone, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rovigo, Savona, Sondrio, Teramo, Terni, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza.

Art. 6.

Qualora la quantità del prodotto indicato nelle domande di integrazione di prezzo superi quella corrispondente alle quantità desumibili dall'applicazione degli indici di resa media stabiliti, la quantità di grano duro ammissibile all'integrazione è determinata, sulla base di opportuni controlli, dall'ispettorato provinciale dell'alimentazione, previo parere della commissione provinciale.

Per le domande di integrazione concernenti produzioni complessive aziendali inferiori a 100 quintali di grano duro i quantitativi ammissibili all'integrazione possono essere determinati dagli stessi uffici liquidatori, prescindendo dal parere della commissione.

Se si ravvisa la necessità di procedere a particolari controlli delle denuncie di coltivazione e delle domande di integrazione di prezzo con sopralluoghi presso le aziende interessate, l'integrazione di prezzo non potrà essere corrisposta se l'interessato non abbia consentito l'espletamento dei controlli anzidetti.

Accertamenti possono essere, altresì, espletati presso gli esercenti la trebbiatura o la mietitrebbiatura sulle lavorazioni effettuate, anche mediante visione delle dichiarazioni annuali, dei libretti di controllo e di quelli supplementari di cui al decreto ministeriale 6 agosto 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 26 agosto 1963.

Art. 7.

Coloro che non abbiano presentato, nei termini prescritti, la denuncia delle superfici investite a grano duro nell'annata agraria 1970-71 o la domanda di integrazione di prezzo prevista per la produzione 1971 decadono dal beneficio dell'integrazione stessa.

Art. 8.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo provvede a dare esecuzione al regolamento numero 1119/71 del 28 maggio 1971 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, nonchè al relativo regolamento di applicazione n. 1196/71 dell'8 giugno 1971 della commissione delle Comunità europee, concernenti la corresponsione di una indennità di compensazione per le quantità di grano tenero e di segala panificabile giacenti alla fine della campagna di commercializzazione presso i privati detentori.

Ai fini della corresponsione delle indennità di compensazione di cui al primo comma, gli operatori interessati sono tenuti, in conformità delle norme emanate in proposito dai competenti organi comunitari e delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 1° giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 7 giugno 1971, e con le modalità stabilite dall'Azienda, a denunciare le quantità di prodotto rimaste invendute alla fine della campagna di commercializzazione.

Coloro che non abbiano effettuato la denuncia decadono dal beneficio dell'indennità di compensazione.

Art. 9.

Chiunque nella denuncia o nelle domande contemplate nel presente decreto espone scientemente dati o notizie inesatti o, per effetto di false dichiarazioni, ottiene i benefici dell'integrazione di prezzo o della indennità di compensazione, soggiace alle penalità di legge

Art. 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1971

Il Ministro: NATALI

Modello allegato al D. M. 20 settembre 1971

DOMANDA DI CONCESSIONE DELLA INTEGRAZIONE DI PREZZO
PER IL GRANO DURO RACCOLTO NEL 1971

All'Ispettorato provinciale dell'alimentazione
di

Il sottoscritto (1) . nato a
il . residente a . via . n.
produttore di grano duro, in qualità di (2) . . dell'azienda agricola
denominata . . . sita in agro di .
località . di proprietà (3)
in relazione alla denuncia di semina presentata da (4) in data
come da ricevuta n. . . dichiara che in detta azienda sono stati prodotti i seguenti quantitativi di grano duro nel 1971:

quintali . di varietà (5) . ... . su ettari
quintali . di varietà (5) . su ettari .
quintali . di varietà (5) su ettari
Totale quintali Totale ettari

La trebbiatura è stata effettuata in . (6) nei giorni . da . (7).
Il grano duro prodotto è stato così ripartito tra i seguenti compartecipanti:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Residenza	Qualifica	Quintali
	. . . .	. .	. .	. .
	. . .	. .	. .	.
	. . .	. .	. .	.

Ai sensi del decreto ministeriale 20 settembre 1971, chiede che l'integrazione di prezzo (corrispondente a L. 2.216,25 per quintale) gli venga corrisposta per quintali . . . (8), di cui quintali . di sua spettanza e quintali . . di spettanza dei seguenti compartecipanti (9):

Cognome e nome dei compartecipanti	Quintali
. . . .	.
.	.
. .	.

Il sottoscritto dichiara che i quantitativi di grano duro per i quali viene chiesta l'integrazione hanno le caratteristiche minime di qualità stabilite per la cessione all'Organismo d'intervento e che alla data della presente domanda hanno avuto la seguente destinazione:

— *quintali* . . *in magazzini siti in* . . . .
precisare l'ubicazione

— *quintali* . . . *ceduti ai seguenti acquirenti*: (10)
— . —
— . . . . . — . .

Il sottoscritto allega il proprio certificato di nascita o di residenza (oppure fa riserva di successiva presentazione) e dichiara sotto la sua personale responsabilità che tutto quanto esposto nella presente domanda è vero e reale.

. li 1971

Firma dei compartecipanti (11)
—
— .
— . .

Firma del richiedente
. . .

NOTE

1) Indicare cognome e nome del richiedente.
2) Specificare la qualifica del richiedente, quale: proprietario diretto conduttore o coltivatore, proprietario concedente a mezzadria o a colonia parziaria o titolare di altro contratto agrario associativo, mezzadro, colono, affittuario, ecc.
3) Specificare « del dichiarante » oppure a chi è intestata la proprietà e relativo luogo di residenza.
4) Indicare cognome e nome del conduttore dell'azienda che ha presentato la denuncia di semina.
5) Specificare se trattasi di varietà « Cappelli o assimilabili », « Grifoni », « Marzuoli, Timilie o Neri di Sicilia ».
6) Indicare comune e località.
7) Indicare le generalità del trebbiatore o notizie atte ad individuare la ditta che ha effettuato la trebbiatura.
8) Indicare il quantitativo in cifre e in lettere.
9) Indicare nome e cognome dei compartecipanti (coloni, mezzadri, ecc.) per i quali viene chiesta l'integrazione.
10) Indicare i quantitativi conferiti agli ammassi volontari o ceduti all'Organismo d'intervento o corrisposti a titolo di canone in natura al proprietario del fondo o venduti a terzi, specificando in ogni caso generalità e residenza degli acquirenti.
11) Solo nel caso che l'integrazione sia richiesta anche per i compartecipanti. Qualora la domanda sia presentata separatamente dal compartecipante, questi deve firmare sotto la dicitura « firma del richiedente ».

N.B. *Il compartecipante che presenta domanda separata per la quota di sua spettanza può omettere le indicazioni relative al quantitativo complessivamente prodotto nell'azienda e nella sua ripartizione tra i diversi compartecipanti, indicando solo i dati relativi alla quota di sua spettanza.*

(8805)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di Alfonsine

Con decreto provveditoriale n. 904, in data 22 settembre 1971, è stato approvato il piano per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Alfonsine con deliberazione n. 20 del 26 gennaio 1971.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(8766)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA

Variante al piano regolatore generale di Napoli

Con decreto provveditoriale n. 34847 dell'8 settembre 1971 è stata approvata ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n 952, la delibera di giunta 9 dicembre 1970 ratificata dal consiglio comunale di Napoli con delibera 11 dicembre 1970, n. 5, relativa alla variante al piano regolatore generale limitatamente all'area di mq. 4500 riportata al foglio n. 12, part. 380 - 394.

(8586)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari di Lanciano

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1598, in data 14 settembre 1971, è stata prorogata fino al 12 novembre 1971 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Lanciano e il dott. Florindo Cotellessa è stato confermato commissario governativo dell'istituto stesso.

(8629)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 10138, in data 16 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1971, registro n. 12, foglio n. 294, è stato respinto perchè infondato il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto il 24 settembre 1969 dal dott. Lo Pinto Antonino avverso la nota 4 aprile 1969, n. 2212, con la quale questo Ministero aveva respinto l'istanza del ricorrente diretta ad ottenere il collocamento in soprannumero nel ruolo organico della carriera direttiva ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n 32.

(8534)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Firenze n. 21, in data 29 gennaio 1971, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare in donazione la somma di L. 2.000.000 da destinare alla istituzione di un premio annuo di laurea da intestare a « Giuseppe De Horatiis ».

(8469)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'Istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli di Milano ad acquistare un immobile.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1971, registro n. 14 Agricoltura e foreste, foglio n. 96, l'Istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli di Milano è stato autorizzato ad acquistare dal comune di Milano, per la somma di L. 160.000.000, un'area di mq. 3860 distinta nel nuovo catasto del comune di Milano alla partita 2841, foglio n. 319, mappale 63 confinante con via Golgi e via Venezian.

(8626)

Autorizzazione all'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1971, registro n. 14 Agricoltura e foreste, foglio n. 66, l'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale è stato autorizzato ad acquistare, per il prezzo simbolico di L. 1000, dal comune di Acireale l'attuale sede in corso Savoia, 176, a condizioni che l'istituto stesso rinunci al diritto d'uso dei terreni e fabbricati di piazza Roma e agli altri obblighi derivanti al comune di Acireale dal disposto dell'art. 2 del regolamento approvato con regio decreto 29 novembre 1908, n. 767.

(8627)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Roma

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze 6 luglio 1971, n. 1369, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno di mq. 20.199 sito in comune di Roma riportato al catasto del comune di Roma nella sezione *A*, foglio n. 797, mappali 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 117, 4-*b*, 15-*c*, 25-*b*, 25-*c*, 25-*d*, 115 e 116 e foglio n. 794, mappale 185-*b*.

(8628)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di S. Stefano Quisquina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1971, il comune di S. Stefano Quisquina (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.230.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8769)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato, in data 13 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1971, registro n. 7, foglio n. 294, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, pervenuto al Ministero competente il 18 luglio 1969, proposto dalla signora Rina Calanca, avverso il provvedimento con cui la giunta provinciale amministrativa di Bologna aveva accolto il ricorso proposto dai signori Attilio, Walter e Flavio Garulli contro l'autorizzazione del sindaco di Bologna di trasformare in « Alimentari » l'autorizzazione già concessa per le voci « piccole droghe, vino e liquori da asportare ».

(8765)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di agosto 1971

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di agosto 1971 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 agosto 1971			
		Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1970			15.711		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	6.616.658			
	residui	722.857			
	Totale		7.339.515		
Accensione di prestiti	competenza	868.629			
	residui	2.230			
	Totale		870.859		
Spese correnti	competenza			5.696.232	
	residui			1.060.647	
	Totale				6.756.879
Spese in conto capitale	competenza			1.152.361	
	residui			446.138	
	Totale				1.598.499
Rimborso di prestiti	competenza			161.282	
	residui			69.742	
	Totale				231.024
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		4.816.677		4.278.503	
Conti correnti		16.159.880		15.844.102	
Incassi da regolare		3.453.906		3.494.955	
Altre gestioni		10.135.156		9.561.655	
	Totale		34.565.619		33.179.215
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		117.971		145.754	
Pagamenti da regolare		218.003		471.708	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		1.625.027		1.669.001	
Altri crediti		9.859.271		10.540.709	
	Totale		11.820.272		12.827.172
	Totale complessivo		54.611.976		54.592.789
Fondo di cassa al 31 agosto 1971					19.187
	Totale a pareggio		54.611.976		54.611.976

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 agosto 1971 (In milioni di lire)		
Fondo di cassa		19.187	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	27.939		
Pagamenti da regolare	414.191		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	907.750		
Altri crediti	2.478.686		
Totale crediti		3.828.566	
In complesso			3.847.753
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	5.440.027		
Conti correnti	2.568.979		
Incassi da regolare	432.813		
Altre gestioni	1.170.665		
Totale debiti			9.612.484
Situazione del Tesoro (passività)			5.764.731

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 agosto 1971 L. 237.682 milioni.

L'ispettore generale: C. MARINUCCI

Il direttore generale del Tesoro: G. MICONI

(8916)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

SITUAZIONE AL 31 AGOSTO 1971

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa	L.	1.802.437.480.743 —
Cassa	»	44.586.061.087 —
Portafoglio su piazze italiane	»	998.618.570.434 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	443.714.126 —
Anticipazioni	»	405.333.478.935 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	2.331.857.776.504 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	3.829.785.827.624 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	821.225.300.137 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	339.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	1.541.094.274.573 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	151.590.255.935 —
Spese	»	185.721.518.981 —
	L.	12.451.694.259.080 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	11.313.519.445.511 —
	L.	23.765.213.704.591 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	1.768.483.116 —
TOTALE GENERALE	L.	23.766.982.187.707 —

PASSIVO

Voce			Importo
Circolazione	L.		6.450.032.437.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		60.166.343.921 —
Depositi in conto corrente liberi	»		82.833.785.500 —
Conti correnti vincolati	»		4.517.436.142.212 —
Creditori diversi	»		1.107.033.585.742 —
Rendite del corrente esercizio	»		203.753.550.244 —
	L.		12.421.255.844.619 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	16.108.995.113 —	
Fondo di riserva straordinario	»	14.029.419.348 —	30.438.414.469 —
	L.		12.451.694.259.080 —
Depositanti	»		11.313.519.445.511 —
	L.		23.765.213.704.591 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		1.768.483.116 —
TOTALE GENERALE	L.		23.766.982.187.707 —

(8917)

Il Direttore generale: BAFFI

Il Ragioniere generale: PESCATORE

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso, per titoli e per esame colloquio, a posti del personale scientifico e tecnico a contratto

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, Parte II, Personale, concorsi, n. 10, in data 16 settembre 1971, sono pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio su le tossine ed i parassiti sistemici dei vegetali, Bari.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio su le tossine ed i parassiti sistemici dei vegetali, Bari.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio del germoplasma, Bari.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di nematologia agraria applicata ai vegetali, Bari.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di vice aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di nematologia agraria applicata ai vegetali, Bari.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo tecnico del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di nematologia agraria applicata ai vegetali, Bari.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per gli antiparassitari, Bologna.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio sperimentale per le macchine utensili, Cinisello Balsamo (Milano).

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro per le ricerche tecnologiche per la ceramica, Faenza.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di ricerche tecnologiche per la ceramica, Faenza.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerca sulle onde elettromagnetiche, Firenze.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di chimica e chimica fisica applicata alle caratteristiche di impiego dei materiali, Genova.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per la corrosione marina dei metalli Genova.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di chimica degli ormoni, Milano.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sulla stabilità e reattività dei composti di coordinazione, Padova.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo tecnico del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sulla stabilità e reattività dei composti di coordinazione, Padova.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo tecnico del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di elettronica industriale, Padova.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a tre posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di analisi numerica, Pavia.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di neurofisiologia, Pisa.

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di ricerche radiometriche applicate alla geocronologia e alla paleoecologia, Pisa.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio dei sistemi di controllo e calcolo automatici, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per il lessico intellettuale europeo, Roma.

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di psicologia, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di ingegneria dei sistemi applicati al volo, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di ingegneria dei sistemi applicati al volo, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per le tecnologie biomediche, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia edilizia, S. Giuliano Milanese (Milano).

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro studi propagazione ed antenne, Torino.

Si informa che i termini di presentazione delle domande scadranno il giorno 31 ottobre 1971 e che per ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al Servizio del personale e degli incarichi di ricerca, ufficio selezione del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze, 7, 00100 Roma.

(8838)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami a cento posti di consigliere in prova nel ruolo organico del personale della carriera direttiva amministrativa della Difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1969 con il quale è stato indetto un concorso per esami a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo organico del personale della carriera direttiva amministrativa della Difesa;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1971, con il quale per il suddetto concorso sono stati nominati consiglieri in prova soltanto 91 candidati;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1970, con il quale è stato indetto un altro concorso per esami a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova nel suddetto ruolo, concorso attualmente in fase di svolgimento;

Accertato che la tabella di strutturazione della nuova pianta organica del ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Difesa prevede un organico complessivo di 839 unità;

Considerato che con decreto ministeriale 1° luglio 1970, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1971, registro n. 868, foglio n. 394, l'ispettore generale (A) Pelà dott. Angelo ai sensi dell'art. 3 della citata legge 24 maggio 1970, n. 336, è stato collocato a riposo a decorrere dal 6 luglio 1970 e che, pertanto, in base al quarto comma dell'art. 3 anzidetto, il posto lasciato libero dall'ispettore generale Pelà deve essere portato in diminuzione nella qualifica iniziale del ruolo di cui trattasi;

Accertato, quindi, che nel predetto ruolo vi è un organico complessivo di 838 unità;

Considerato che ai sensi dell'art. 150, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, occorre riservare sul numero dei posti disponibili dal 1° luglio al 31 dicembre 1970, un sesto dei posti stessi per il concorso di passaggio di carriera previsto dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo;

Considerato che al 31 dicembre 1970 erano presenti nel ruolo di cui trattasi 477 impiegati e, tenendo conto dei cento posti messi a concorso con il citato decreto ministeriale 9 maggio 1969, alla stessa data del 31 dicembre 1970 erano effettivamente disponibili 261 vacanze, ai fini della determinazione della aliquota dei posti di cui all'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077;

Considerato, inoltre, che in relazione alle suddette vacanze il sesto dei posti disponibili al 31 dicembre 1970 da riservare al concorso di passaggio di carriera previsto dall'art. 16 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 è di 44 unità;

Considerato, infine, che detratto dal numero (261) dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 1970 il sesto dei posti stessi — corrispondente a 44 — (da riservare al concorso previsto dall'art. 16 del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077), nonchè il numero dei consiglieri nominati con l'anzidetto decreto ministeriale 26 aprile 1971 pari a 91 unità, sono attualmente 126 i posti da conferire attraverso pubblico concorso;

Valutato il sopravvenuto ulteriore fabbisogno effettivo di personale del predetto ruolo in relazione alle accertate esigenze del servizio e ritenuto in conseguenza di bandire un nuovo pubblico concorso nel ruolo stesso per cento posti di consigliere;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti - Sedi di servizio - Prove d'esame - Diario e sede delle prove scritte - Presentazione dei candidati per sostenere le prove d'esame.

E' indetto un concorso per esami a cento posti di consigliere in prova nel ruolo organico del personale della carriera direttiva amministrativa della Difesa.

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina saranno assegnati a prestare servizio presso il Ministero della difesa in Roma (salvo eventuale assegnazione di una parte di essi presso gli enti di cui all'art. 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479).

Gli esami del concorso consistono in due prove scritte ed in un colloquio (v. programma di cui all'allegato 3 al presente bando).

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 7 e 8 gennaio 1972 con inizio alle ore 8 presso il palazzo degli esami, via G. Induno 4, Roma.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 7 sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. successivo art. 3) e siano in possesso di tutti i prescritti requisiti (cfr. successivo art. 2).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 9, terzo comma.

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente articolo è richiesto il possesso, da parte degli aspiranti, dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti);

3) età non superiore agli anni 32, salvo le eccezioni consentite a termini dell'allegato 2 al presente bando, per le categorie di concorrenti ivi previste;

4) buona condotta morale e civile;

5) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

6) possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o di altro diploma di laurea di equipollente indirizzo (laurea in scienze politiche, in economia e commercio, in scienze coloniali, in scienze economico-marittime, in scienze economiche e bancarie e in scienze economiche) rilasciato da una università o da un istituto di grado universitario legalmente riconosciuto e che sia, comunque, valido per l'ammissione a ruoli impiegatizi delle carriere statali;

7) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

8) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non esserne stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà la esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta possibilmente a macchina, su carta legale da L. 500, secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente bando, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili (Divisione XI) palazzo dell'Esercito - 00100 Roma.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda per l'ammissione al concorso l'aspirante, oltre al proprio cognome e nome, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) la data ed il luogo della sua nascita;

2) di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando;

3) la propria attuale residenza nonchè la precedente residenza, in caso di cambio, che risalga a meno di un anno, premettendo alla indicazione della località il relativo numero di codice postale;

4) l'indirizzo al quale desidera gli siano trasmesse dalla amministrazione le comunicazioni relative al concorso;

5) la situazione o le situazioni, fra quelle indicate nello allegato 2 al presente bando, per il riconoscimento del titolo all'elevazione del limite massimo di età o del titolo a che si prescinda da detto limite ai fini dell'ammissione al concorso (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso);

6) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

7) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

8) le eventuali condanne penali riportate;

9) la specie del titolo di studio posseduto (da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento);

10) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta per i soli aspiranti di sesso maschile);

11) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (nella dichiarazione dei servizi dovranno essere compresi quelli tuttora in atto come quelli resi precedentemente, con l'indicazione, relativamente a ciascuno di essi, della data di inizio e, se trattasi di servizio già conclusosi, della data di cessazione, della pubblica amministrazione e dello ente pubblico presso cui il servizio sia stato o sia tuttora reso nonchè, se trattasi di servizio prestato in ruolo, della pertinente carriera, ruolo e qualifica, ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, della pertinente qualifica e categoria);

12) di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare la assegnazione presso qualsiasi ente fra quelli indicati nel precedente art. 1, secondo comma;

13) l'eventuale sua appartenenza a categoria di minorati fisici (invalidi di guerra ed invalidi civili di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti).

Art. 5.

Firma dell'aspirante sulla domanda

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa che deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del corpo cui appartengono.

Art. 6.

Recapito delle comunicazioni da parte dell'amministrazione e delle comunicazioni e documenti da parte dell'aspirante

Dopo la presentazione della domanda, l'aspirante è tenuto a partecipare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni che riguardano la propria residenza ovvero l'indirizzo che avesse in precedenza indicato per il recapito delle comunicazioni da parte dell'amministrazione.

Comunque quest'ultima non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazioni all'aspirante, che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa della Amministrazione della difesa.

Qualsiasi istanza o comunicazione o documento che l'aspirante debba inviare all'amministrazione dovrà essere indirizzata al « Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili (Divisione XI) - palazzo dell'Esercito - 00100 Roma ». In ogni caso l'aspirante è tenuto a far richiamo, in modo chiaro, al concorso cui la sua comunicazione o istanza o i suoi documenti si riferiscono.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'amministrazione può disporre in ogni momento (e quindi anche dopo l'esecuzione delle prove d'esame), con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei prescritti requisiti (cfr. precedente art. 2).

Art. 8.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso e di composizione della relativa commissione esaminatrice

Il concorso sarà svolto con le modalità contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (contenente le relative norme di esecuzione) come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato) ai quali si rinvia per tutto ciò che non è contemplato nei precedenti e nei seguenti articoli.

Analogo rinvio è fatto per la composizione della relativa commissione esaminatrice alla quale si provvederà con successivo decreto ministeriale.

Art. 9.

Prove di esame e votazione

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte ed il colloquio, i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 10.

Riserva di posti e preferenza a parità di merito Presentazione dei documenti relativi

I concorrenti che avranno superato il colloquio e che si trovino nelle condizioni per essere considerati ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) o per essere considerati, agli effetti della legge 2 aprile 1968, n. 482, invalidi del lavoro, invalidi di guerra, invalidi per servizio, invalidi civili di guerra, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e profughi disoccupati (intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1951, n. 137 e dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati dai territori africani di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 ed alla legge 19 ottobre 1970, n. 744) saranno tenuti, qualora intendano far valere il titolo alla riserva di posti prevista dall'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive estensioni (cfr. art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868) e dallo art. 12, ultimo comma, della predetta legge 482, ad esibire per loro diretta iniziativa i documenti indicati nell'allegato 4 al presente bando.

Parimenti i concorrenti che avranno superato il colloquio ed abbiano ed intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengano ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti indicati nello stesso allegato 4 al presente bando.

Il termine per la presentazione dei documenti relativi al riconoscimento del titolo alla riserva di posti (primo comma

del presente articolo) come di quelli relativi al riconoscimento del titolo alla preferenza a parità di merito, secondo comma, è di venti giorni dalla data in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto l'ultima prova del concorso.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 6.

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva di posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in unico esemplare.

Art. 11.

Approvazione della graduatoria Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale, la gradutoria generale dei candidati che hanno superato le prove del concorso e, sulla base dell'ordine di tale graduatoria, saranno dichiarati i vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei vincitori sarà comunque approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, accertamento da eseguirsi ai sensi del successivo articolo 12 per ogni concorrente che sarà dichiarato vincitore.

L'anzidetto decreto ministeriale di approvazione della graduatoria generale, di quella dei vincitori del concorso e di quella dei candidati dichiarati semplicemente idonei sarà pubblicata sul Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazioni sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Presentazione dei documenti per la nomina Accertamento dei prescritti requisiti

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 5 al presente bando.

Il termine per la presentazione dei documenti è di trenta giorni dalla data di ricezione, da parte del concorrente, della comunicazione di cui sopra (a pena di decadenza dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori, con conseguente preclusione del diritto alla nomina).

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 6.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni proprie del ruolo al quale si riferisce il concorso di cui al presente decreto sarà accertata secondo le modalità di cui all'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà aver luogo anche prima dello svolgimento delle prove d'esame.

Art. 13.

Regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità

Le copie autentiche degli atti e documenti ottenute con i sistemi previsti dall'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 o con i procedimenti indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (v. tabella *B*) integrato dal decreto 10 aprile 1966 possono essere validamente prodotte in luogo degli originali — se l'originale non sia esplicitamente richiesto — quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore e siano state autenticate — giusta art. 14 della citata legge n. 15 — da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco nonchè dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale dev'essere prodotto il documento.

Tutte le copie di atti e documenti nonchè tutti gli estratti, i certificati, le attestazioni e le dichiarazioni indicate negli allegati 4 e 5 al presente bando sono soggetti all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, quale risulta modificato dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1550 e dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267 e dal decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

L'esenzione dall'imposta di bollo è consentita per i candidati indigenti relativamente alle copie ed estratti dei registri dello stato civile e del casellario giudiziale, ai certificati, alle dichiarazioni ed alle attestazioni di qualsiasi genere purchè essi presentino contemporaneamente un certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè gli estremi di tale certificato siano chiaramente riportati sull'atto in esenzione a cura dell'autorità che lo ha rilasciato.

Sono soggette a legalizzazione soltanto le firme dei capi di istituto di istruzione legalmente riconosciuto sui diplomi originali o sui certificati di studio dai medesimi rilasciati quando si tratti di istituto di istruzione avente sede fuori della provincia di Roma (legalizzazione da eseguirsi dal competente ufficio del Provveditore agli studi) nonchè le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e quelle apposte dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari estere residenti nello Stato sugli atti e documenti formati nello Stato, rilasciati dai detti organi (legalizzazione da eseguirsi dalle autorità indicate nell'art. 17 della predetta legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per ogni altro aspetto che riguardi la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità provvedono le norme di cui alla stessa legge 4 gennaio 1968, n. 15.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ove alcuno dei documenti di cui agli allegati 4 e 5 — tempestivamente pervenuto — risulti affetto da irregolarità formali non insanabili, di prefissare al concorrente, per la relativa regolarizzazione, un nuovo breve termine perentorio decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, il concorrente decadrà, rispettivamente, dal diritto alla riserva di posti od alla preferenza a parità di merito ovvero dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori del concorso.

Art. 14.

Nomina

I vincitori del concorso che saranno risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno, con decreto ministeriale, la nomina a consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Difesa con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e saranno utilizzati in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo con il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (stipendio iniziale annuo lordo di L. 1.396.500 corrispondente al parametro 190).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 giugno 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1971
Registro n. 45 *Difesa, foglio n.* 369

ALLEGATO 1
(rif. articoli 3, 4 e 5 del bando)

Schema esemplificativo della domanda di partecipazione al concorso da redigersi su carta legale da L. 500

Al Ministero della difesa Direzione generale per gli impiegati civili Divisione XI Palazzo dell'Esercito — 00100 ROMA

Il sottoscritto . ., nato a (provincia di . .) il ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a cento

posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa della Difesa indetto con decreto ministeriale 5 giugno 1971.

Dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando.

Il sottoscritto risiede in (1) . . e desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al (2) .

Fa presente (3) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età di 32 anni (3-*bis*) perchè (3-*ter*) .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (provincia di . .) (4);

(5) di aver riportato la seguente condanna penale (o le seguenti condanne penali) . .;

di possedere il seguente titolo di studio (6) con specializzazione (7) . rilasciato da (8) . nell'anno . . e che tale titolo di studio e in tutto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 2 del bando di concorso;

(9) di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione (9-*bis*) . .,

(10) di prestare attualmente servizio come impiegato dal . presso (10-*bis*) .,

oppure:

di aver prestato servizio come impiegato dal . al . . presso (10-*bis*) . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuta a (10-*ter*) .,

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi ente fra quelli indicati nell'art. 1 del bando di concorso;

di appartenere alla categoria de (11) .

. lì .

Firma (12)

. . .

---

(1) Indicare la residenza in modo chiaro e secondo l'ordine seguente: via e numero civico, numero di codice postale, comune e provincia. Indicare anche la precedente residenza se il cambio sia avvenuto da meno di un anno.

(2) Se si tratta dello stesso indirizzo della residenza, scrivere: «All'indirizzo della residenza». In caso diverso, scrivere: *«Al seguente indirizzo» ed indicare di seguito l'indirizzo in* modo chiaro e secondo il normale ordine: via e numero civico, numero di codice postale, comune e provincia.

(3) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbiano superato il 32° anno di età e si trovino in una, o più di una, delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando di concorso.

(3-*bis*) Ovvero, se del caso: «di aver diritto a che si prescinda nei propri confronti dal limite di età» (v. ultima parte dell'allegato 2 al bando di concorso).

(3-*ter*) Specificare quale o quali delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando dia titolo, nel caso specifico, all'agevolazione relativa al limite di età.

(4) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(5) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali.

(6) Da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulti nel documento.

(7) Questa dichiarazione, ovviamente, va omessa se non sia stata conseguita alcuna specializzazione del titolo di studio. L'eventuale specializzazione dev'essere, comunque, indicata trascrivendola dal relativo documento secondo l'esatta denominazione in esso contenuta.

(8) Indicare l'università (o l'istituto di grado universitario legalmente riconosciuto) che ha rilasciato il titolo di studio, trascrivendo integralmente dal documento la relativa denominazione.

(9) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti di sesso maschile.

(9-*bis*) Secondo i casi: ha già prestato servizio militare di leva - è attualmente in servizio militare presso . . *non ha prestato servizio militare* perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva - non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . . . non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato ecc.

(10) A queste dichiarazioni sono tenuti soltanto coloro che prestano od hanno prestato servizio come impiegati presso pubbliche amministrazioni.

(10-*bis*) Indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa — o l'ente pubblico — la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto od esecutiva . . . . ., per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . . . ., per gli impiegati non di ruolo).

(10-*ter*) Indicare la causa.

(11) *Invalidi di guerra o invalidi civili di guerra* (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti. A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti che appartengano a tali categorie.

(12) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del corpo di appartenenza.

ALLEGATO 2

(rif. art. 2, primo comma, n. 3), del bando)

Il limite massimo di età indicato nell'art. 2 (primo comma, *n. 3) del bando ai fini della partecipazione al concorso è elevato:*

1) di due anni per gli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso risultino coniugati nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni per gli aspiranti che:

a) appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) *siano profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Libia* (il beneficio è limitato ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (il beneficio è limitato, in quest'ultimo caso, ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra o siano connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri, dall'Algeria e da altri paesi del continente africano per i motivi e nei limiti di tempo stabiliti dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 (per i profughi e i connazionali rimpatriati che siano disoccupati cfr. più sotto n. 7), lettera *a*);

3) ad anni 39 per gli aspiranti che:

a) appartengano alla categoria dei partigiani combattenti, o ad altre categorie assimilate a quella dei combattenti, e siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero siano stati promossi per merito di guerra;

b) siano capi di famiglia numerosa, da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi, computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) del periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 per gli aspiranti che furono già colpiti dalle abrogate leggi razziali, salvo quanto previsto dal successivo n. 6) lettera *a*) per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente nei confronti degli aspiranti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria nei confronti degli aspiranti che siano in attività di

servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare (art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465).

Tutte le elevazioni del limite di età indicate sotto i precedenti numeri e lettere sono cumulabili fra loro, ma, anche in caso di cumulo, il limite massimo non può superare i 40 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato, restando assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:

6) ad anni 40:

a) per gli aspiranti che riportarono, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per gli aspiranti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) ad anni 55: per gli aspiranti che debbano essere considerati, secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482:

a) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati) ovvero profughi in stato di disoccupazione (1);

b) invalidi per servizio;

c) invalidi del lavoro;

d) invalidi civili;

e) sordomuti;

f) orfani e vedove di coloro che siano morti — ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio — per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro.

Si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso:

a) nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) nei confronti degli aspiranti che, alla stessa data, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

c) nei confronti degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o della Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili.

Sono, comunque, esclusi dal beneficio, e quindi dal concorso, gli aspiranti che abbiano compiuto il 65° anno di età, limite previsto dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

(1) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

ALLEGATO 3
(rif. articoli 1 e 9 del bando)

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte (in numero di due).

Diritto costituzionale e diritto amministrativo;
Diritto civile.

N.B. — All'ordine sopraindicato potrà non corrispondere la successione nell'effettivo svolgimento delle prove essendo lasciata alla commissione esaminatrice ogni decisione al riguardo.

Alla commissione stessa è lasciata anche ogni determinazione circa la durata delle singole prove e i testi che i concorrenti potranno consultare.

Colloquio:

Diritto costituzionale e diritto amministrativo;
Diritto civile;
Elementi di economia politica e scienza delle finanze;
Elementi di diritto penale;
Elementi di statistica;
Elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato;
Legislazione concernente la leva e il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, Marina ed Aeronautica, il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali delle tre forze armate nonchè l'ordinamento della Difesa.

Il Ministro: TANASSI

ALLEGATO 4
(rif. art. 10 del bando)

CATEGORIE DEGLI AVENTI TITOLO ALLA PREFERENZA A PARITÀ DI MERITO E DOCUMENTI DA ESIBIRE A DIMOSTRAZIONE DEL TITOLO

N.B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

1) Insigniti di medaglia al valor militare: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dai quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Invalidi di guerra (ed equiparati): decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

3) Invalidi civili di guerra: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido civile di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

4) Invalidi per servizio: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale lo interessato ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

5) Invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dalla quale risulti che l'interessato è iscritto nel rispettivo elenco provinciale nonchè l'infermità o lesione che ha determinato la sua invalidità e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

6) Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; orfani dei caduti per fatto di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione del concorrente nell'elenco generale della rispettiva categoria.

7) Orfani dei caduti per causa di servizio:
dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:
certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

8) Figli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:
documento di cui al precedente n. 4) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:
certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;
certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

9) Orfani dei caduti sul lavoro:
dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore del concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:
certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

10) Figli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:
documento di cui al precedente n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:
certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;
certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

11) Feriti in combattimento: relativo brevetto ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

12) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione.

13) Capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

14) Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: attestato della Scuola superiore della pubblica amministrazione che specifichi, con il relativo punteggio conseguito, il corso, o i corsi, di preparazione o di integrazione frequentati dal concorrente e certifichi l'esito favorevole da lui ottenuto in relazione a tale punteggio.

15) Figli degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro:
documento di cui al precedente n. 2) o n. 3) o n. 4) o n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:
certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferisce il precedente documento.

16) Vedove non rimaritate dei caduti in guerra; vedove non rimaritate dei caduti per fatto di guerra: modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

17) Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione della concorrente nell'elenco della rispettiva categoria.

18) Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente.

19) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:
documento di cui al precedente n. 4) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:
certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;
certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

20) Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro:
dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il marito della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:
certificato del sindaco, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, attestante che la concorrente è vedova non rimaritata del caduto cui si riferisce il precedente documento.

21) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:
documento di cui al precedente n. 5) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:
certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;
certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

22) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra; madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra: certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra (il certificato dovrà anche indicare le generalità del caduto e, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

23) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio:
dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:
certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

24) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro:
dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il figlio o il fratello della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:
certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

25) Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, semprechè detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare (per gli uffi-

ciali) o nel foglio matricolare militare (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa), nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato.

26) Coloro che siano reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione comprovante tale loro condizione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati risiedono.

27) Profughi (1): documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

28) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della difesa: copia integrale autentica dello stato matricolare aggiornato o, a seconda dei casi, dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornati se trattasi di servizio inerente a rapporto di impiego continuativo, con indicazione, sui documenti stessi o su certificato a parte rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, dei giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati; ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, un aggiornato certificato, rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, da cui risultino in modo completo gli estremi relativi al servizio (fra gli altri, la data di inizio, la continuità, la natura di esso, la data e i motivi della eventuale cessazione, la qualifica e la categoria rivestite) nonchè i giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati.

29) Coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

30) Invalidi civili: certificato della commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625 attestante, fra l'altro, lo stato di invalido civile del concorrente nonchè la natura della sua minorazione fisica ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure un certificato del competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati invalidi civili dal quale risultino, insieme con gli estremi relativi all'avvenuto accertamento da parte della predetta commissione sanitaria provinciale, gli stessi elementi sopraspecificati (natura della minorazione fisica e grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido).

31) Sordomuti: certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se il concorrente sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

---

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Il Ministro: TANASSI

ALLEGATO 5
(rif. art. 12 del bando)

DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRESENTATI DAI CONCORRENTI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA

N.B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

A) *Da parte di tutti i concorrenti in genere, salvo non si trovino in una delle situazioni indicate nelle successive lettere* B), C) *e* D):

1) estratto, non è ammesso il certificato, dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà esibire un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) diploma originale, o copia autentica, del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (v. art. 2 del bando).

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato. Insieme con il certificato-diploma il candidato dovrà esibire un certificato, di data non anteriore a quella della ricezione della comunicazione ministeriale di invito a presentare i documenti, con il quale la stessa autorità scolastica che rilasciò il certificato-diploma (od altra competente autorità superiore della pubblica istruzione) attesti che lo stesso certificato-diploma è tuttora da considerare ad ogni effetto valido come documento sostitutivo del diploma;

6) certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) uno dei seguenti documenti militari (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) ovvero copia autentica del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa) rilasciati dall'autorità militare competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare: copia autenticata del foglio matricolare aggiornato rilasciato dal distretto militare competente se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva: un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva se il giudizio è stato emesso dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto se il giudizio è stato emesso da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva: un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto se il candidato è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2), certificato di cittadinanza italiana, 3) certificato di godimento dei diritti politici, 4) certificato generale del casellario giudiziale e 6), certificato medico, dovranno recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

Dai certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovrà, altresì, risultare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri da 1) a 4) e il documento di cui al n. 6) dovranno essere prodotti in originale.

Documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso

In aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), i concorrenti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso avevano superato il limite massimo di età all'uopo prescritto (v. art. 2, n. 3) del bando) esibiranno i documenti specificati per ciascuna delle categorie di seguito elencate:

Concorrenti colpiti dalle abrogate leggi razziali: certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente autorità israelitica, salvo quanto più sotto specificatamente previsto per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Concorrenti che riportarono sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista: relativa sentenza (copia autentica).

Concorrenti che riportarono sanzioni di polizia per lo stesso motivo o che furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale: certificato attestante tale loro condizione rilasciato dal prefetto della provincia nel cui territorio risiedono.

Concorrenti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare ovvero che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare: certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente università e dal quale risulti, fra l'altro, la precisa durata dell'appartenenza ai ruoli di assistente ordinario o del servizio prestato in qualità di assistente volontario od incaricato.

Concorrenti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 febbraio 1956, n. 1404: certificato attestante tale loro condizione rilasciato dall'ufficio liquidazione dei predetti enti presso il Ministero del tesoro e dal quale risulti, fra l'altro, la data della cessazione del rapporto di impiego.

Concorrenti che siano coniugati con o senza prole o vedovi con prole o siano capi di famiglia numerosa: stato di famiglia o certificato del sindaco dai quali risulti la composizione della famiglia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Concorrenti che siano profughi (1): attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dalla quale risulti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso l'interessato era iscritto nell'elenco dei disoccupati previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, oppure, ove tale circostanza non ricorra, il documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari della località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

Concorrenti che siano sordomuti: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, ovvero un certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e la assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se l'interessato sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Concorrenti che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, o dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti; concorrenti, appartenenti alle stesse categorie, che siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare o che siano stati promossi per merito di guerra, e concorrenti che siano (ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di coloro che siano morti, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio, per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro: documenti della stessa specie già indicata, per ciascuna delle categorie, nell'allegato 4 al presente bando, dai quali risulti, nei riguardi dell'interessato, la completa esistenza, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dello stato attributivo del titolo all'elevazione del limite massimo di età.

Qualora alcuna delle indicate situazioni sia stata fatta già valere per i benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso non è richiesta una nuova presentazione del documento o dei documenti in tale sede già prodotti, purchè questi siano regolari e siano idonei anche alla dimostrazione del titolo all'elevazione del limite massimo di età; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nell'inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti trovantisi, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nella posizione di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo presso amministrazioni dello Stato o di ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia o di vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti: se dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso gli interessati non siano cessati dalle posizioni predette, il titolo a che si prescinda, nei loro confronti, dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso stesso sarà comprovato dalla copia dello stato matricolare o dello stato di servizio o del foglio matricolare che essi sono tenuti a presentare ai sensi delle successive lettere B) e C) del presente allegato. In caso diverso, gli interessati esibiranno, in aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7) del presente allegato, una copia autentica dello stato matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come impiegato di ruolo ovvero una copia autentica dello stato di servizio aggiornato attestante il servizio prestato come ufficiale in servizio permanente ovvero una copia autentica del foglio matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come operaio di ruolo o come sottufficiale in servizio permanente o come vicebrigadiere, graduato o militare di truppa in servizio continuativo.

Ove alcuno di questi ultimi documenti sia stato già esibito ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso, non se ne richiede una nuova presentazione purchè il documento già esibito sia regolare; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nello inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili: attestazione rilasciata dalla competente autorità militare comprovante la loro sopradescritta situazione.

B) *Da parte dei concorrenti che appartengano al personale statale di ruolo (impiegati ed operai)*:

1) copia integrale autentica dello stato matricolare o del foglio matricolare aggiornato rilasciato dall'amministrazione di appartenenza;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato medico, secondo modalità gia prescritte alla precedente lettera A), n. 6), del presente allegato, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione (solo in originale).

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

C) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati) o che siano in servizio continuativo nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri*:

1) copia integrale autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, vice brigadieri, graduati e militari appartenenti ai predetti Corpi ed all'Arma dei carabinieri);

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 4), del presente allegato);

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

D) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva compreso il servizio in qualità di ufficiale di prima nomina*:

1) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro posizione militare nonchè la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 4), del presente allegato).

I documenti di cui ai numeri 1) e 3) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

---

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Il Ministro: TANASSI

(8614)

Graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di cento tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio sanitario, ruolo ufficiali medici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1970, registro n. 16 Difesa, foglio n. 92, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di cento tenenti del servizio sanitario - ruolo ufficiali medici;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1971, registro n. 23 Difesa, foglio n 353, con il quale è stata approvata la graduatoria finale del concorso indetto con decreto ministeriale 8 maggio 1970;

Considerato che i seguenti candidati: Fragomeni Renato, La Rosa Giuseppe, Pennica Sergio e Ziparo Vincenzo hanno prodotto nei termini la documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso ed hanno nel contempo rinunciato alla nomina a tenente medico in servizio permanente effettivo;

Considerato che i seguenti concorrenti: De Petris Ulisse e Santa Cruz Giuseppe non hanno fatto pervenire i documenti richiesti del bando;

Decreta:

Articolo unico

I sottonotati candidati sono dichiarati vincitori del concorso per il reclutamento ordinario di cento tenenti in servizio permanente effettivo indetto con decreto ministeriale 8 maggio 1970, citato nelle premesse:

1. S.ten med. cpl. Ziparo Vincenzo, nato il 29 aprile 1944;
2. S.ten. med. cpl. Fragomeni Renato, nato il 2 aprile 1943;
3. S.ten. med. cpl. Pennica Sergio, nato il 27 ottobre 1941;
4. S.ten. med. cpl. La Rosa Giuseppe, nato il 3 febbraio 1943.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nel Bollettino ufficiale.

Roma, addì 10 luglio 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1971
Registro n. 37 Difesa, foglio n. 28

(8514)

Graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di diciassette tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio veterinario dell'Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1970, registro n. 16 Difesa, foglio n. 93, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di diciassette tenenti del servizio veterinario dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1971, registro n. 3 Difesa, foglio n. 187, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di diciassette tenenti in servizio permanente effettivo del servizio veterinario dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1971, con il quale si è provveduto a sostituire il segretario della preindicata commissione giudicatrice;

Visti gli atti della commissione stessa e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento nei ruoli del

servizio permanente effettivo di diciassette tenenti del servizio veterinario dell'Esercito, indetto con decreto ministeriale 8 maggio 1970, citato nelle premesse:

1. S.ten. vet. cpl. in congedo Parrino Massimo, nato il 1° agosto 1945 punti 25,33
2. S.ten. vet. cpl. 1ª nomina Iula Raffaele, nato il 28 agosto 1946 » 23,50
3. S.ten. vet. cpl. 1ª nomina Zanetti Eugenio, nato il 22 marzo 1945 » 21,06
4. S.ten. vet. cpl. 1ª nomina Savioli Mauro, nato l'8 gennaio 1947 . » 21,00

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, nell'ordine appresso indicato:

1) S.ten. vet. cpl. in congedo Parrino Massimo punti 25,33
2) S.ten. vet. cpl. 1ª nomina Iula Raffaele . » 23,50
3) S.ten. vet. cpl. 1ª nomina Zanetti Eugenio » 21,06
4) S.ten. vet. cpl. 1ª nomina Savioli Mauro » 21,00

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 luglio 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1971
Registro n. 36 *Difesa, foglio n.* 387

(8515)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione di otto commissioni giudicatrici di concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 25 luglio 1966, n. 585;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1966, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1970, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 9 dicembre 1970, con il quale sono stati banditi i concorsi a duecentoundici posti del ruolo dei professori aggregati;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1971, concernente le disposizioni per la costituzione, per elezione e sorteggio, delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati banditi con i decreti ministeriali 20 novembre 1970 e 21 novembre 1970;

Visto il risultato dello spoglio delle votazioni e l'esito dei sorteggi comunicato dal presidente della commissione incaricata delle operazioni di scrutinio e di sorteggio per la costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi sopra menzionati;

Considerato che i professori eletti che hanno rinunciato alla nomina per gravi ragioni debbono essere sostituiti con i professori che seguono nell'ordine dello scrutinio delle votazioni;

Considerato che i professori designati per sorteggio che hanno rinunciato alla nomina per gravi ragioni debbono essere sostituiti con i professori designati nei sorteggi suppletivi di cui all'art. 17 della citata ordinanza ministeriale 27 aprile 1971;

Decreta:

Art. 1.

Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professore aggregato:

N. 16:

concorso ad un posto per il gruppo « Lingua e letteratura spagnola » presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Padova:

Terracini prof. Lore, Università di Roma;
Mancini prof. Guido, Università di Pisa;
Macrì prof. Oreste, Università di Firenze;
Tavani prof. Giuseppe, Università di Venezia;
Cremonesi prof. Carla, Università di Trieste.

N. 34:

concorso ad un posto per il gruppo « Italianistica » presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli:

Ulivi prof. Ferruccio, Università di Perugia;
Chiari prof. Alberto, Università cattolica « Sacro Cuore » di Milano;
Sansone prof. Mario, Università di Bari;
Mariani prof. Gaetano, Università di Roma;
Aurigemma prof. Marcello, Università di Macerata.

N. 123:

concorso ad un posto per il gruppo « Pediatria » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino:

Gentili prof. Augusto, Università di Pisa;
Martoni prof. Libero, Università di Bologna;
Rezza prof. Emiliano, Università di Roma;
De Luca prof. Raffaele, Università di Messina;
Folli prof. Giuseppe, Università di Milano.

N. 128:

concorso ad un posto per il gruppo « Istituzioni di analisi superiore » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bari:

Aquaro prof. Giovanni, Università di Bari;
Guglielmino prof. Francesco, Università di Catania;
Pagni prof. Mauro, Università di Bologna;
Vinti prof. Calogero, Università di Perugia;
Fadini prof. Angelo, Università di Napoli.

N. 136:

concorso ad un posto per il gruppo « Meccanica razionale » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Ferrara:

Graffi prof. Dario, Università di Bologna;
Marziani prof. Marziano, Università di Ferrara;
Benvenuti prof. Pietro, Università di Lecce;
Todeschini prof. Bartolomeo, Politecnico di Milano;
Peretti prof. Giuseppe, Politecnico di Milano.

N. 173:

concorso ad un posto per il gruppo « Topografia e geodesia » presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Bari:

Inghilleri prof. Giuseppe, Politecnico di Torino;
Solaini prof. Luigi, Politecnico di Milano;
Trombetti prof. Carlo, Università di Pisa;
Marussi prof. Antonio, Università di Trieste;
Trudu prof. Renato, Università di Cagliari.

N. 190:

concorso ad un posto per il gruppo « Fisica tecnica » presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano:

Silvestri prof. Mario, Politecnico di Milano;
Codegone prof. Cesare, Politecnico di Torino;
Zingales prof. Giuseppe, Università di Padova;
Belardinelli prof. Enzo, Università di Bologna;
Corno prof. Silvio Edoardo, Politecnico di Torino.

N. 197:

concorso ad un posto per il gruppo « Tecnico costruttivo » presso la facoltà di architettura dell'Università di Napoli:

Iossa prof. Franco, Università di Napoli;
Carputi prof. Ugo, Università di Napoli;
Giangreco prof. Elio, Università di Napoli;
Matildi prof. Pietro, Università di Trieste;
Locatelli prof. Marco, Politecnico di Milano.

Art. 2.

I candidati che hanno fatto pervenire al Ministero, entro il termine stabilito dal bando di concorso, la domanda di partecipazione e una serie delle pubblicazioni, sono tenuti a inviare, a ciascun componente la commissione giudicatrice, una serie delle pubblicazioni già inoltrate al Ministero, insieme con una copia del *curriculum*, dell'elenco dei titoli e dei documenti e dell'elenco delle pubblicazioni già allegati alla domanda.

Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro il 20° giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 3.

La spesa, per presumibili L. 2.400.000 (duemilioniquattrocentomila) complessive, farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo ministero, per il corrente anno finanziario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 settembre 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1971
Registro n. 60, foglio n. 35

(8742)

Costituzione di nove commissioni giudicatrici di concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 25 luglio 1966, n. 585;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1966, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1970, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 9 dicembre 1970, con il quale sono stati banditi i concorsi a duecentoundici posti del ruolo dei professori aggregati;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1971, concernente le disposizioni per la costituzione, per elezione e sorteggio, delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati banditi con i decreti ministeriali 20 novembre 1970 e 21 novembre 1970;

Visto il risultato dello spoglio delle votazioni e l'esito dei sorteggi comunicato dal presidente della commissione incaricata delle operazioni di scrutinio e di sorteggio per la costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi sopra menzionati;

Considerato che i professori eletti che hanno rinunciato alla nomina per gravi ragioni debbono essere sostituiti con i professori che seguono nell'ordine dello scrutinio delle votazioni;

Considerato che i professori designati per sorteggio che hanno rinunciato alla nomina per gravi ragioni debbono essere sostituiti con i professori designati nei sorteggi suppletivi di cui all'art. 17 della citata ordinanza ministeriale 27 aprile 1971;

Decreta:

Art. 1.

Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professore aggregato:

N. 3:

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline romanistiche » presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Catania:

Sanfilippo prof. Cesare, Università di Catania;
Di Paola prof. Santi, Università di Catania;
De Robertis prof. Francesco, Università di Bari;
Burdese prof. Alberto, Università di Padova;
Reggi prof. Roberto, Università di Parma.

N. 113:

concorso ad un posto per il gruppo « Neuropsichiatria » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma:

Visintini prof. Fabio, Università di Parma;
Fazio prof. Cornelio, Università di Roma;
Malcci prof. Osvaldo, Università di Firenze;
Macchi prof. Giorgio, Università di Perugia;
Calì prof. Antonio, Università di Napoli.

N. 118:

concorso ad un posto per il gruppo « Patologia e clinica urologica infantile » presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Roma:

Bracci prof. Ulrico, Università di Roma;
Costantini prof. Alfiero, Università di Firenze;
Burgio prof. Giuseppe Roberto, Università di Pavia;
Morino prof. Francesco, Università di Torino;
Misasi prof. Nicola, Università di Napoli.

N. 131:

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline botaniche » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Bologna:

Bertossi prof. Felice, Università di Bologna;
Marrè prof. Erasmo, Università di Milano;
Gerola prof. Filippo Marcabruno, Università di Milano;
Honsell prof. Edmondo, Università di Trieste;
Rambelli prof. Angelo, Università di Roma.

N. 159:

concorso ad un posto per il gruppo « Algebra » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Perugia:

Zacher prof. Giovanni, Università di Padova;
Rosati prof. Luigi Antonio, Università di Bologna;
Barlotti prof. Adriano, Università di Perugia;
Permutti prof. Rodolfo, Università di Trieste;
Maisano prof. Francesco, Università di Palermo.

N. 170:

concorso ad un posto per il gruppo « Chimica bromatologica » presso la facoltà di farmacia dell'Università di Napoli:

Covello prof. Mario, Università di Napoli;
Sparatore prof. Fabio, Università di Napoli;
Pappalardo prof. Giovanni, Università di Catania;
Ciusa prof. Walter, Università di Bologna;
Nano prof. Gian Mario, Università di Torino.

N. 181:

concorso ad un posto per il gruppo « Costruzioni metalliche » presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli:

Giangreco prof. Elio, Università di Napoli;
Franciosi prof. Vincenzo, Università di Napoli;
Matildi prof. Pietro, Università di Trieste;
Jossa prof. Franco, Università di Napoli;
Locatelli prof. Marco, Università di Milano.

N. 186:

concorso ad un posto per il gruppo « Metallurgia e metallografia » presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma:

Spinedi prof. Paolo, Università di Bologna;
Poli prof. Guido, Università di Pisa;
Burdese prof. Aurelio, Politecnico di Torino;
Giacometti prof. Giovanni, Università di Padova;
Riccardi prof. Riccardo, Università di Pavia.

N. 203:

concorso ad un posto per il gruppo « Agronomia » presso la facoltà di agraria dell'Università di Bari:

Scarascia Mugnozza prof. Giantommaso, Università di Bari;
Toniolo prof. Lucio, Università di Padova;
Foti prof. Salvatore, Università di Catania;
Ballatore prof. Giovanni Pietro, Università di Palermo;
Giardini prof. Allegro, Università di Bologna.

Art. 2.

I candidati che hanno fatto pervenire al Ministero, entro il termine stabilito dal bando di concorso, la domanda di partecipazione e una serie delle pubblicazioni, sono tenuti a inviare, a ciascun componente la commissione giudicatrice, una serie delle pubblicazioni già inoltrate al Ministero, insieme con una copia del *curriculum*, dell'elenco dei titoli e dei documenti e dell'elenco delle pubblicazioni già allegati alla domanda.

Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro il 20° giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 3.

La spesa, per presumibili L. 2.700.000 (duemilionisettecentomila) complessive, farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero, per il corrente anno finanziario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 settembre 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1971
Registro n. 60, foglio n. 34

(8743)

Costituzione di dodici commissioni giudicatrici di concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 25 luglio 1966, n. 585;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1966, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1970, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 9 dicembre 1970, con il quale sono stati banditi i concorsi a duecentoundici posti del ruolo dei professori aggregati;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1971, concernente le disposizioni per la costituzione, per elezione e sorteggio, delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati banditi con i decreti ministeriali 20 novembre 1970 e 21 novembre 1970;

Visto il risultato dello spoglio delle votazioni e l'esito dei sorteggi comunicato dal presidente della commissione incaricata delle operazioni di scrutinio e di sorteggio per la costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi sopra menzionati;

Considerato che i professori eletti che hanno rinunciato alla nomina per gravi ragioni debbono essere sostituiti con i professori che seguono nell'ordine dello scrutinio delle votazioni;

Considerato che i professori designati per sorteggio che hanno rinunciato alla nomina per gravi ragioni debbono essere sostituiti con i professori designati nei sorteggi suppletivi di cui all'art. 17 della citata ordinanza ministeriale 27 aprile 1971;

Decreta:

Art. 1.

Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professore aggregato:

N. 40:

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline filosofiche storiche » presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo:

Caramella prof. Santino, Università di Palermo;
Plebe prof. Armando, Università di Palermo;
Babolin prof. Albino, Università di Parma;
Sciacca prof. Michele Federico, Università di Genova;
Parente Isnardi prof.ssa Margherita, Università di Cagliari.

N. 55:

concorso ad un posto per il gruppo « Filologia latina » presso la facoltà di magistero dell'Università di Lecce:

Cupaiuolo prof. Fabio, Università di Napoli;
Monaco prof. Giusto, Università di Palermo;
Ussani prof. Vincenzo, Università di Roma;
Mariotti prof. Scevola, Università di Roma;
Lamacchia prof.ssa Rosa, Università di Firenze.

N. 56:

concorso ad un posto per il gruppo « Filologia moderna » presso la facoltà di magistero dell'Università di Lecce:

Vallone prof. Aldo, Università di Bari;
Petrocchi prof. Giorgio, Università di Roma;
Marti prof. Mario, Università di Bari;
Petrucciani prof. Mario, Università di Urbino;
Luti prof. Giorgio, Università di Firenze.

N. 58:

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline pedagogiche » presso la facoltà di magistero dell'Università di Padova:

Flores D'Arcais prof. Giuseppe, Università di Padova;
Peretti prof. Marcello, Università di Padova;
Bertolini prof. Pierluigi, Università di Bologna;
Bongioanni prof. Fausto Materno, Università di Genova;
Valeriani prof. Aurelio, Università di Perugia.

N. 68:

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline storiche » presso la facoltà di magistero dell'Istituto universitario di Salerno:

De Rosa prof. Gabriele, Istituto universitario di Salerno;
De Felice prof. Renzo, Università di Roma;
Villani prof. Pasquale, Università di Napoli;
Titone prof. Pio, Università di Palermo;
Stella prof. Aldo, Università di Padova.

N. 82:

concorso ad un posto per il gruppo « Odontoiatria e stomatologia » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari:

Roccia prof. Bernardo, Università di Torino;
Benagiano prof. Andrea, Università di Roma;
Hoffer prof. Oscar, Università di Milano;
Messina prof. Giuseppe, Università di Palermo;
Calì prof. Antonio, Università di Napoli.

N. 92:

concorso ad un posto per il gruppo « Farmacologia » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze:

Genazzani prof. Enrico, Università di Torino;
Pepeu prof. Giancarlo, Università di Cagliari;
Erspamer prof. Vittorio, Università di Roma;
Paroli prof. Eugenio, Università di Roma;
Marchini prof. Paolo, Università di Bari.

N. 96:

concorso ad un posto per il gruppo « Malattie infettive e parassitarie » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova:

Tolentino prof. Paolo, Università di Genova;
Giunchi prof. Giuseppe, Università di Roma;
Cannavò prof. Letterio, Università di Messina;
Ritossa prof. Pio, Università di Roma;
Folli prof. Giuseppe, Università di Milano.

N. 125:

concorso ad un posto per il gruppo « Clinica odontoiatrica » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino:

Roccia prof. Bernardo, Università di Torino;
Benagiano prof. Andrea, Università di Roma;
Vichi prof. Francesco, Università di Firenze;
Gasparini prof. Francesco, Università di Padova;
Calì prof. Antonio, Università di Napoli.

N. 175:

concorso ad un posto per il gruppo « Costruzioni di macchine » presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna:

Funaioli prof. Ettore, Università di Bologna;
Bartolozzi prof. Giorgio, Università di Bologna;
Massa prof. Emilio, Politecnico di Milano;
Morandi prof. Gino, Università di Bologna;
Guido prof. Angelo Raffaele, Università di Napoli.

N. 183:

concorso ad un posto per il gruppo « Meccanica razionale » (biennio propedeutico) presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Palermo:

Grioli prof. Giuseppe, Università di Padova;
Ferrarese prof. Giorgio, Università di Roma;
Quilghini prof. Demore, Università di Firenze;
Colautti prof.ssa Maria Pia, Università di Palermo;
Oliveri prof. Enrico, Università di Catania.

N. 187:

concorso ad un posto per il gruppo « Acustica tecnica » presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma:

Silvestri prof. Mario, Politecnico di Milano;
Mattarolo prof. Fredolino, Università di Padova;
Barbaro prof. Domenico, Università di Palermo;
Finzi Contini prof. Bruno, Università di Trieste;
Schiaffino prof. Paolo, Politecnico di Milano.

Art. 2.

I candidati che hanno fatto pervenire al Ministero, entro il termine stabilito dal bando di concorso, la domanda di partecipazione e una serie delle pubblicazioni, sono tenuti a inviare, a ciascun componente la commissione giudicatrice, una serie delle pubblicazioni già inoltrate al Ministero, insieme con una copia del *curriculum*, dell'elenco dei titoli e dei documenti e dell'elenco delle pubblicazioni già allegati alla domanda.

Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro il 20° giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 3.

La spesa, per presumibili L. 3.600.000 (tremilioniseicentomila) complessive, farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero, per il corrente anno finanziario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 settembre 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1971
Registro n. 60, *foglio n.* 36

(8744)

Costituzione di ventisei commissioni giudicatrici di concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 25 luglio 1966, n. 585;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1966, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1970, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 9 dicembre 1970, con il quale sono stati banditi i concorsi a duecentoundici posti del ruolo dei professori aggregati;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 12 dicembre 1970, con il quale sono stati banditi i concorsi a due posti del ruolo dei professori aggregati;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1971, con il quale è stato bandito il concorso ad un posto del ruolo dei professori aggregati;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1971, concernente le disposizioni per la costituzione, per elezione e sorteggio, delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati banditi con i decreti ministeriali 20 novembre 1970 e 21 novembre 1970;

Visto il risultato dello spoglio delle votazioni e l'esito dei sorteggi comunicato dal presidente della commissione incaricata delle operazioni di scrutinio e di sorteggio per la costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi sopra menzionati;

Decreta:

Art. 1.

Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professore aggregato:

N. 6:

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline storico-giuridiche » presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino:

Viora prof Mario, Università di Torino;
Colorni prof. Vittore, Università di Ferrara;
Paradisi prof. Bruno, Università di Roma;
Rossi prof. Guido, Università di Bologna;
Reggi prof. Roberto, Università di Parma.

N. 27:

concorso ad un posto per il gruppo « Storia dell'arte » presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna:

Arcangeli prof. Francesco, Università di Bologna;
Grassi prof. Luigi, Università di Roma;
Argan prof. Giulio Carlo, Università di Roma;
Pallucchini prof. Rodolfo, Università di Padova;
Fubini prof. Enrico, Università di Cagliari.

N. 32:

concorso ad un posto per il gruppo « Filologia classica » presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Macerata:

Mariotti prof. Scevola, Università di Roma;
Garzya prof. Antonio, Università di Napoli;
Paratore prof. Ettore, Università di Roma;
Lana prof. Italo, Università di Torino;
Imparati prof. Fiorella, Università di Firenze.

N. 36:

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline archeologiche » presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova:

Alfieri prof. Nereo, Università di Bologna;
Polacco prof. Luigi, Università di Padova;
Lilliu prof. Giovanni, Università di Cagliari;
Stenico prof. Arturo, Università di Pavia;
Torelli prof. Mario, Università di Cagliari.

N. 46:

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline filosofiche storiche » presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma:

Gregory prof. Tullio, Università di Roma;
Vasoli prof. Erminio Cesare, Università di Firenze;
Battaglia prof. Felice, Università di Bologna;
Schiavone prof. Michele, Università di Genova;
Cecchini prof. Augusto, Università di Pisa.

N. 78:

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline immunobiologiche » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari:

Solarino prof. Giuseppe, Università di Bari;
Cimmino prof. Aldo, Università di Roma;
Puccinelli prof. Enrico, Università di Pisa;
Cavallo prof. Giorgio, Università di Torino;
Clerici prof. Enrico, Università di Milano.

N. 80:

concorso ad un posto per il gruppo « Chirurgia vascolare » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna:

Tagariello prof. Pietro, Università di Bologna;
Cevese prof. Piergiuseppe, Università di Padova;
Tesauro prof. Beniamino, Università di Napoli;
Vecchioni prof. Roberto, Università di Padova;
D'Abbicco prof. Vito, Università di Bari.

N. 91:

concorso ad un posto per il gruppo « Igiene » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze:

Mazzetti prof. Giuseppe, Università di Firenze;
Davoli prof. Renzo, Università di Firenze;
Monaci prof. Vittorio, Università di Parma;
Giovanardi prof. Augusto, Università di Milano;
Lanzola prof. Ermanno, Università di Pavia.

N. 93:

concorso ad un posto per il gruppo « Medicina legale e delle assicurazioni » presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Firenze:

Chiodi prof. Vittorio, Università di Firenze;
Gilli prof. Renzo, Università di Torino;
Dell'Erba prof. Antonio, Università di Ferrara;
Fornari prof. Argante Antonio, Università di Pavia;
Ziliotto prof. Donato, Università di Padova.

N. 99:

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline inerenti alla chirurgia vascolare » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano:

Malan prof. Edmondo, Università di Milano;
Tagariello prof. Pietro, Università di Bologna;
Lanzara prof. Antonio, Università di Napoli;
Califano prof. Giuseppe, Università di Napoli;
Marossero prof. Franco, Università di Milano.

N. 100:

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline medico-giuridiche » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano:

Cattabeni prof. Mario, Università di Milano;
Fornari prof. Argante Antonio, Università di Pavia;
Di Tullio prof. Benigno, Università di Roma;
Gilli prof. Renzo, Università di Torino;
Smaltino prof. Francesco, Università di Napoli.

N. D 1:

concorso ad un posto per il gruppo « Medicina generale » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova:

Patrassi prof. Gino, Università di Padova;
Teodori prof. Ugo, Università di Firenze;

Butturini prof. Ugo, Università di Parma;
Pontoni prof. Ludovico, Università di Napoli;
Gavosto prof. Felice, Università di Torino.

N. 120:
concorso ad un posto per il gruppo « Morfologia microscopica normale » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari:
Orlandini prof. Giovanni, Università di Sassari;
Filogamo prof. Guido, Università di Torino;
Miani prof. Nicolò, Università cattolica « Sacro Cuore » Roma;
Toni prof. Giorgio, Università' di Modena;
Brunelli prof. Maria Antonietta, Università di Bologna.

N. 121:
concorso ad un posto per il gruppo « Discipline microbiologiche » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena:
Rita prof. Geo, Università di Roma;
Romanzi prof. Carmine, Università di Genova;
Cutinelli prof. Carmine, Università di Napoli;
Orsi prof. Nicola, Università di Roma;
Fiore Donati prof. Luciano, Università di Padova.

N. 124:
concorso ad un posto per il gruppo « Medicina generale » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino:
Dogliotti prof. Giulio Cesare, Università di Torino;
Sotgiu prof. Giulio, Università di Bologna;
Dioguardi prof. Nicola, Università di Milano;
Butturini prof. Ugo, Università di Parma;
Tamburino prof. Giacomo, Università di Catania.

N. 127:
concorso ad un posto per il gruppo « Medicina generale » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino:
Ceresa prof. Francesco, Università di Torino;
Teodori prof. Ugo, Università di Firenze;
Magrassi prof. Flaviano, Università di Napoli;
Migone prof. Luigi, Università di Parma;
Pecile prof. Antonio, Università di Milano.

N. 138:
concorso ad un posto per il gruppo « Chimica organica » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze:
Speroni prof. Giovanni, Università di Firenze;
Piacenti prof. Franco, Università di Firenze;
Berti prof. Giancarlo, Università di Pisa;
Marino prof. Gianlorenzo, Università di Perugia;
Maccagnani prof. Gaetano, Università di Bologna.

N. 140:
concorso ad un posto per il gruppo « Discipline botaniche » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova:
Pichi Sermolli prof. Rodolfo, Università di Genova;
Corti Francini prof. Eleonora, Università di Firenze;
Bolli prof. Mario, Università di Perugia;
Lona prof. Fausto, Università di Parma;
Rambelli prof. Angelo, Università di Roma.

N. 153:
concorso ad un posto per il gruppo « Mineralogico » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Palermo:
Negretti prof. Giancarlo, Università di Palermo;
Bellanca prof. Angelo, Università di Palermo;
Onorato prof. Ettore, Università di Roma;
Fornaseri prof. Mario, Università di Roma;
Franzini prof. Marco, Università di Pisa.

N. 154:
concorso ad un posto per il gruppo « Fisica teorica » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Parma:
Duimio prof. Fiorenzo, Università di Parma;
Bocchieri prof. Pietro, Università di Pavia;
Minguzzi prof. Angelo, Università di Lecce;
Borsellino prof. Antonino; Università di Genova;
Schiffrer prof. Giuliano, Università di Catania.

N. 168:
concorso ad un posto per il gruppo « Chimica farmaceutica » presso la facoltà di farmacia dell'Università di Catania:
Pappalardo prof. Giovanni, Università di Catania;
Piattelli prof. Mario, Università di Milano;
Risaliti prof. Amerigo, Università di Trieste;
Rocchi prof. Raniero, Università di Ferrara;
Cagnasso Ravazzoni prof.ssa Carla, Università di Milano.

N. 171:
concorso ad un posto per il gruppo « Chimica farmaceutica » presso la facoltà di farmacia dell'Università di Palermo:
Gialdi prof. Franco, Università di Pavia;
Caronna prof. Gaetano, Università di Palermo;
Rodighiero prof. Giovanni, Università di Padova;
La Manna prof. Aldo, Università di Pavia;
Ghislandi prof. Victor, Università di Pavia.

N. 194:
concorso ad un posto per il gruppo « Macchine elettriche » presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino:
Carrer prof. Antonio, Politecnico di Torino;
Sartori prof. Rinaldo, Politecnico di Torino;
Marenesi prof. Lorenzo, Università di Padova;
Vallini prof. Alfredo, Università di Pisa;
Cimagalli prof. Valerio, Università di Roma.

N. 206:
concorso ad un posto per il gruppo « Medicina veterinaria legale » presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano:
Bianchi prof. Carlo Maria, Università di Milano;
Redaelli prof. Gianluigi, Università di Milano;
Corticelli prof. Bruno, Università di Sassari;
Moretti prof. Bruno, Università di Perugia;
Scatozza prof. Franco, Università di Parma.

N. M 1:
concorso ad un posto per il gruppo « Anatomia » presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Napoli:
Lambertini prof. Gastone, Università di Napoli;
Pelagalli prof. Gaetano Vincenzo, Università di Napoli;
Pasqualino Di Marineo prof. Arcangelo, Università di Palermo;
Toni prof. Giorgio, Università di Modena;
Culzoni prof. Vitaliano, Università di Parma.

N. 208:
concorso ad un posto per il gruppo « Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria » presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Torino:
Mantovani prof. Giovanni, Università di Torino;
Monti prof. Franco, Università di Torino;
Gianelli prof. Francesco, Università di Parma;
Redaelli prof. Gianluigi, Università di Milano;
Paltrinieri prof. Sebastiano, Università di Pisa.

Art. 2.

I candidati che hanno fatto pervenire al Ministero, entro il termine stabilito dal bando di concorso, la domanda di partecipazione e una serie delle pubblicazioni, sono tenuti a inviare, a ciascun componente la commissione giudicatrice, una serie delle pubblicazioni già inoltrate al Ministero, insieme con una copia del *curriculum*, dell'elenco dei titoli e dei documenti e dell'elenco delle pubblicazioni già allegati alla domanda.

Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro il 20° giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 3.

La spesa, per presumibili L. 7.800.000 (settemilioniottocentomila) complessive, farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero, per il corrente anno finanziario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° settembre 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1971
Registro n. 60, *foglio n.* 24

(8745)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità a farmacista ospedaliero per la Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visti il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità a farmacista ospedaliero per la Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 10 giugno 1970 e modificata con decreto ministeriale 1° luglio 1970;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità a farmacista ospedaliero, sessione anno 1970 per la Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1.	Pasquale Giacomo, nato a Trinitapoli il 21 dicembre 1929	punti	95	su 100
2.	Duberti Ada, nata a Carrù l'8 maggio 1933	»	90	»
3.	Grazioli Flavia, nata a Biella il 31 luglio 1945	»	90	»
4.	Zanchetta Liliana, nata a Vò (Padova) il 17 marzo 1928	»	90	»
5.	Businaro Italino, nato a Vighizzolo d'Este il 6 novembre 1940	»	88	»
6.	Fattori Gianfranco, nato a Udine l'11 febbraio 1937	»	88	»
7.	Gattone Giuseppe, nato a Ticineto il 6 ottobre 1939	»	88	»
8.	Silvano Silvia, nata a Genova il 19 aprile 1940	»	88	»
9.	Zatini Iva, nata a Genova Sampierdarena il 6 aprile 1940	»	88	»
10.	Aymini Grazia, nata ad Aosta il 21 agosto 1941	»	85	»
11.	Ballerini Roberto, nato a Torino il 22 settembre 1930	»	85	»
12.	Corsello Nicola, nato a Genova il 28 febbraio 1936	»	85	»
13.	Saoner in Neill Liliana, nata a Genova il 18 maggio 1931	»	85	»
14.	Colle ved. Lotto Maria Antonietta, nata a Belluno il 13 giugno 1935	»	83	»
15.	Lomagno Pierangelo, nato a Torino il 23 ottobre 1940	»	82	»
16.	Valle in Rizzo Adriana, nata a Padova il 14 giugno 1935	»	82	»
17.	Beccari Maria Alessandrina, nata a Mortara l'8 settembre 1935	»	80	»
18.	Bruno Giuseppe, nato a Imperia il 17 maggio 1931	»	80	»
19.	Comotto Carlo, nato a Genova il 2 maggio 1938	»	80	»
20.	Faggionato Maria Grazia, nata a Montebelluna il 6 ottobre 1938	»	80	»
21.	Longo Francesco, nato a Cinquefrondi il 24 luglio 1939	»	80	»
22.	Pauli Fabio, nato a Milano il 13 settembre 1938	»	80	»
23.	Portesi Eugenio, nato a Brescia il 20 aprile 1942	»	80	»
24.	Ragazzoni Anna Maria, nata a Genova il 18 dicembre 1931	»	80	»
25.	Stella Francesco, nato a Mason Vicentino il 7 marzo 1941	»	80	»
26.	Bertocchi Piero, nato a Viareggio il 25 novembre 1935	»	78	»
27.	De Trombetti Giuseppe, nato a Verona il 18 febbraio 1928	punti	78	su 100
28.	Martorana Giuseppina, nata a Genova il 4 dicembre 1930	»	78	»
29.	Perego Giorgio, nato a Cinisello Balsamo il 20 dicembre 1941	»	78	»
29-*bis*.	Rocco Tito, nato a Trieste l'8 dicembre 1942	»	78	»
30.	Varalda Pietro, nato a Vercelli il 14 luglio 1939	»	78	»
31.	Casali ved. Magnaghi Luisa, nata a Pavia il 20 giugno 1925	»	75	»
32.	Guarnaschelli Cesare, nato a Codevilla il 23 maggio 1931	»	75	»
33.	Morando Enrica, nata a Genova il 12 novembre 1945	»	75	»
34.	Pedio Maria Teresa, nata a Genova il 6 giugno 1928	»	75	»
35.	Perin Paolo, nato a Massanzago il 13 agosto 1940	»	75	»
36.	Pifferi Graziella, nata a Stradella il 28 febbraio 1941	»	75	»
37.	Turi Mario, nato a Venezia il 26 gennaio 1944	»	75	»
38.	Scaiola Carla, nata a Sezzadio il 18 marzo 1942	»	73	»
39.	Giromini Cesare, nato a Carrara il 25 settembre 1940	»	70	»
40.	Meitre Piero, nato a Perosa Argentina il 15 ottobre 1934	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(8649)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità a farmacista ospedaliero per la Toscana, Umbria, Marche ed Emilia Romagna sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità a farmacista ospedaliero per la Toscana, Umbria, Marche ed Emilia Romagna sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 10 giugno 1970 e modificata con decreto ministeriale 10 luglio 1970;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità a farmacista ospedaliero per la Toscana, Umbria, Marche ed Emilia Romagna sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1.	Argelli Gabriele, nato ad Alfonsine il 27 maggio 1940	punti	85	su 100
2.	Feroci Paola, nata a Pistoia il 10 dicembre 1944	»	85	»
3.	Fontanesi Corrado, nato a Reggio Emilia il 16 maggio 1939	»	85	»
4.	Benaglia Orietta, nata a Gualtieri il 27 febbraio 1928	»	80	»
5.	Fanetti Giuseppe, nato a Siena il 19 gennaio 1943	»	80	»
6.	Giorgi Antonio, nato a Fermignano il 2 gennaio 1943	»	80	»
7.	Guerrazzi Giovanni, nato a S. Giuliano Terme il 6 settembre 1939	»	78	»
8.	Ferrari Gabriella, nata a Parma il 14 marzo 1942	»	75	»

9. Freschi Giorgio, nato a Piacenza il 7 febbraio **1937**	punti 75 su 100
10. Bacchiani Romano, nato a Pesaro il 2 agosto 1933	» 70 »
11. Bellucci Loredana, nata ad Auditore il 5 dicembre 1940 .	» 70 »
12. Cavazzoni Adriano, nato a Reggio Emilia il 24 marzo 1935 .	» 70 »
13. Guadagno Paolo, nato a Livorno il 22 giugno 1940	» 70 »
14. Guerra Cesare Maria, nato a Fano il 25 maggio 1932	» 70 »
15. Muzzini Alessandro, nato a Castelnuovo Monti il 17 settembre 1936 .	» 70 »
16. Patuelli Gaetano, nato a Imola il 13 giugno 1942	» 70 »
17. Virgili Francesco, nato a S. Vittoria in Matenano il 7 gennaio 1942	» 70 »
18. Zambelli Marcello, nato ad Ancona il 3 novembre 1937 .	» 70 »
19. Zappasodi Giuseppe, nato a Spinetoli il 14 settembre 1940	» 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(8650)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità a farmacista ospedaliero per il Lazio, Abruzzi e Sardegna - sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità a farmacista ospedaliero per il Lazio, Abruzzi e Sardegna - sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 10 giugno 1970 e modificata con decreto ministeriale 22 giugno 1970;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità a farmacista ospedaliero per il Lazio, Abruzzi e Sardegna - sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Argiolu Antonia, nata a Cagliari il 3 ottobre 1942	punti 82 su 100
2. Gatto in Galfo Amalia, nata a Cagliari il 3 gennaio 1941	» 80 »
3. Mini Francesco, nato a Roma il 24 febbraio 1943	» 80 »
4. Schiuma Margherita, nata a Perugia il 2 ottobre 1937	» 80 »
5. Solinas Pier Luigi, nato a Sassari il 3 gennaio 1942	» 80 »
6. Ramacciotti Giovanni, nato a Roma l'11 dicembre 1932	» 78 »
7. Caporossi Maria Antonia, nata a Viterbo il 29 giugno 1942	» 76 »
8. Buratti Mariano, nato a Bassano Romano il 18 luglio 1934 .	» 75 »
9. Cariaggi Maria Teresa, nata a Umbertide il 25 novembre 1924 .	» 75 »
10. Galli Lino, nato a Roma il 29 novembre 1927	» 75 »
11. Leo Servidio Annamaria, nata a Belvedere Marittimo il 4 febbraio 1940	» 75 »
12. Tofani Fabrizia, nata a Roma il 28 agosto 1932	» 75 »
13. Tripodi Alfonsina, nata a **Polistena** il 29 giugno 1930	» 75 »
14. Falcocchio Domenico, nato ad Atessa il 12 marzo 1945	punti 73 su 100
15. Gianese Italia, nata a Trieste il 9 febbraio 1929	» 73 »
16. Maroncelli Francesco, nato a Piobbico il 7 luglio 1942	» 73 »
17. Melena Ennio, nato a Casalincontrada il 28 agosto 1933	» 73 »
18. Nizzero Paola, nata a Roma il 21 dicembre 1943	» 73 »
19. Albanese Giorgio, nato a Roma il 3 giugno 1925	» 72 »
20. Petraroli Liliana, nata a Roma il 23 marzo 1933	» 72 »
21. Uva Elisa, nata a Minervino Murge il 24 maggio 1929	» 72 »
22. Pulvirenti Marisa, nata a Lentini il 15 marzo 1941	» 71 »
23. Anfossi Maria Teresa, nata a Sassari il 31 maggio 1926	» 70 »
24. Cadinu Francesca Enrica, nata a Mamoiada il 29 luglio 1943	» 70 »
25. Calisti in Santarelli Giuseppina, nata a Montegrimano il 29 giugno 1933 .	» 70 »
26. Dobossy in Brunetti Elisabetta, nata a Budapest il 24 ottobre 1938 . .	» 70 »
27. Franciosi Olivio, nato a Roma il 4 maggio 1929	» 70 »
28. Lucci Umberto, nato a Latina il 15 luglio 1941	» 70 »
29. Re Luigi, nato a Isola del Gran Sasso il 16 agosto 1937	» 70 »
30. Rossetti vedova Castelli Anna Maria, nata a Roma il 19 febbraio 1924 .	» 70 »
31. Tenerini Carlo, nato a Scansano il 2 marzo 1928	» 70 »
32. Terrone Giancarlo, nato a Terni il 26 maggio 1929	» 70 »
33. Trovini Lorenzo, nato a Patrica il 17 novembre 1926	» 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 addì agosto 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(8651)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità a farmacista ospedaliero per la Sicilia - sessione anno 1970

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità a farmacista ospedaliero per la Sicilia - sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 10 giugno 1970;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità a farmacista ospedaliero per la Sicilia - sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Barletta Rino, nato a Linguaglossa il 28 ottobre 1942	punti 95 su 100
2. Gargano Luigi, nato a Gioiosa Jonica il 23 dicembre 1931	» 90 »
3. Pinzarrone Maria Giovanna, nata a Siculiana il 1° giugno 1946	» 90 »
4. Caltabiano Mario, nato a Milo il 1° dicembre 1940	» 80 »
5. Zasa Salvatore, nato a Bagheria il 14 novembre 1929	» 80 »

6. Messana Maria, nata a Caltanissetta il 6 giugno 1946 punti 78 su 100
7. Siracusa Vincenzo, nato a Caltanissetta il 23 giugno 1927 » 78 »
8. Brancato Giuseppe, nato a Cuneo il 13 marzo 1934 » 75 »
9. Celesti Margherita, nata a S. Salvatore di Fitalia il 22 luglio 1927 » 75 »
10. Ferrera Giovanni, nato a Ragusa il 26 marzo 1942 » 75 »
11. Li Calzi Giuseppe, nato ad Agrigento il 5 novembre 1942 » 75 »
12. Crimaudo Paolino, nato a San Cipirello il 23 marzo 1945 » 72 »
13. Fisichella G. Battista, nato a Ramacca il 21 giugno 1941 » 72 »
14. Di Caro Diego, nato a Casteltermini il 21 febbraio 1937 » 70 »
15. Leone Francesca, nata a Marsala il 29 gennaio 1938 » 70 »
16. Liuzzo Gabriele, nato a Bronte il 26 settembre 1939 » 70 »
17. Morabito Cosimo Francesco, nato a S. Alessio Siciliano il 24 settembre 1922 » 70 »
18. Olivieri in Rosella Maria, nata a Catania il 4 dicembre 1929 » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(8653)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità a farmacista ospedaliero per la Calabria, Puglia, Basilicata e Campania - sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità a farmacista ospedaliero per la Calabria, Puglia, Basilicata e Campania - sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 10 giugno 1970 é modificata con decreto ministeriale 6 luglio 1970;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità a farmacista ospedaliero per la Calabria, Puglia, Basilicata e Campania - sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Bonelli Domenico, nato a Grassano il 29 aprile 1937 punti 96 su 100
2. Casalini Maria Teresa, nata a Napoli il 29 luglio 1927 » 85 »
3. Centra Annunziata, nata a Foggia l'8 ottobre 1938 » 85 »
4. Dovinola Palmira, nata a Mercato S. Severino il 4 aprile 1946 » 85 »
5. Elia Filippo, nato a Bitonto il 1° gennaio 1943 » 85 »
6. Nappi Antonio, nato a Marzano di Nola il 18 luglio 1925 » 85 »
7. Taurino Cosimo, nato a Guagnano il 6 novembre 1939 » 85 »
8. Aiori Cesarina, nata a Pieve San Giacomo il 13 marzo 1935 » 80 »
9. Di Gioia Angelo Raffaele, nato a Barletta il 12 agosto 1939 » 80 »
10. Gianfreda Gualtiero, nato a Maglie il 12 marzo 1931 » 80 »
11. Maglione Angelina, nata a Napoli il 19 giugno 1940 » 77 »
12. Parziale Giorgio, nato a Benevento il 22 marzo 1938 » 77 »
13. Pelaggi Rodolfo, nato a Catanzaro il 9 gennaio 1936 » 77 »
14. Ancona Rocco, nato a Triggiano il 22 novembre 1940 » 75 »
15. Milardi Rosa, nata a Reggio Calabria il 21 settembre 1929 » 75 »
16. Principato Giuseppe, nato a Dinami il 20 settembre 1938 » 75 »
17. Ciccarone Silvana, nata a Eboli il 4 settembre 1939 » 73 »
18. Cristiano Achille, nata a Nola il 12 febbraio 1938 » 73 »
19. Malagoli Telemaco, nato a Napoli il 19 agosto 1927 » 73 »
20. Marchese Raffaele, nato a Lucera il 9 agosto 1937 » 73 »
21. Marinelli Marina, nata a Chiavari il 28 maggio 1943 » 73 »
22. Miglietta Raffaele, nato a Squinzano il 25 novembre 1941 » 73 »
23. Pavone Gianfranco, nato a Taranto il 6 ottobre 1931 » 73 »
24. Recchia Vincenzo, nato a Locorotondo il 22 giugno 1934 » 73 »
25. Greco Vittorio Alessandro, nato a Vibo Valentia il 23 agosto 1937 » 71 »
26. Calderazzi Nicola, nato ad Altamura il 6 novembre 1940 » 70 »
27. Giorla Giuseppe Cesare, nato a Petrizzi il 1° gennaio 1933 » 70 »
28. Silvestri Antonio, nato a Martina Franca il 7 giugno 1941 » 70 »
29. Tarantino Saverio Giacomo, nato a Casamassima il 29 maggio 1936 » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(8652)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.